



COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DECRETO N. 1 del 09-06-2021

PROVVEDIMENTO RAGIONERIA

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI CODROIPO PER IL PERIODO 31/07/2021-31/07/2023. INDIZIONE A CONTRARRE

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e le successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATA anche la deliberazione giuntales n. 82 del 10.05.2021 con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio, e le successive modificazioni intervenute;

VISTO l'art.192 del D.LGS 267/2000, il quale prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso intende perseguire, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che il 31 luglio 2021 verranno a scadere le seguenti polizze stipulate con le

compagnie assicuratrici a fianco di ciascuna indicate:

1. All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
UNIPOLSAI Ag. di Maniago (PN)	63/156736493	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 21.860,00

2. Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
REALE MUTUA Ag. Di Udine	2016/03/22690 44	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 25.300,00

3. R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
UNIPOLSAI Ag. di Maniago (PN)	230/118730677	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 12.608,68

4. Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
ITAS MUTUA Ag. di Pordenone	76 / M14065247	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 2.788,00

5. Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
ALLIANZ Ag. di Pordenone	530044185	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 490,32

6. Infortuni cumulativa

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
------------------------	------------	----------------------	--------------------

ITAS MUTUA – Ag. di Pordenone	2M/M123079 13	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 1.936,00
-------------------------------------	------------------	--	------------

7. Tutela legale, spese legali e peritali

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
DAS Ag. di Spilimbergo (PN)	197405	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 4.400,00

8. Responsabilità civile patrimoniale

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
LLOYD'S Ag. di Milano	A1201744339	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 3.818,96

ATTESO che il rinnovo dei contratti di assicurazione si rende necessario al fine di trasferire i rischi e gli oneri per il risarcimento dei danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'Ente a carico delle citate polizze;

ATTESO che:

- con propria determinazione n. 63 in data 28.09.2017 veniva affidato alla ditta B&S Italia s.p.a. con sede in Udine l'incarico di brokeraggio assicurativo, ai fini dell'assistenza nell'esame e nella copertura dei rischi, nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e della collaborazione nella gestione ed esecuzione dei medesimi;
- l'incarico di gestione del pacchetto assicurativo e del relativo mandato assicurativo, prevede assistenza all'Ente nello svolgimento delle gare, con redazione della documentazione necessaria strutturata in base alle esigenze dell'Ente (specifici capitolati d'onori) nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;

RITENUTO di suddividere le coperture assicurative in più lotti al fine di avere a disposizione il numero più vasto possibile di referenze;

VISTI i capitolati di gara predisposti dal broker assicurativo citato, pervenuti via PEC in data 24/05/2021 ed assunti al prot. n. 12445 del 24/05/2021;

RILEVATO che il valore complessivo lordo delle polizze, da porre a base di gara, per la durata biennale dalle ore 24 del 31 luglio 2021 alle ore 24 del 31 luglio 2023, risultante dalla sommatoria degli importi dei seguenti lotti, ammonta a Euro 201.400,00:

Lotto	Descrizione servizi	CPV	Premio annuo lordo	Importo base di gara del premio lordo per l'intero periodo di anni 2
1	All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente	66515000-3	25.500,00 €	€ 51.000,00
2	Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	66516400-4	€ 40.000,00	€ 80.000,00
3	R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune	66516100-1	14.000,00 €	€ 28.000,00
4	Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente	66514110-0	3.100,00 €	€ 6.200,00
5	Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori	66514110-0	1.200,00 €	€ 2.400,00
6	Infortuni cumulativa	66512100-3	2.200,00 €	€ 4.400,00
7	Tutela legale, spese legali e peritali	66513100-0	10.000,00 €	€ 20.000,00
8	Responsabilità civile patrimoniale	66516500-5	4.700,00 €	€ 9.400,00
		IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA	100.700,00 €	€ 201.400,00

RITENUTO, pertanto, di dare avvio alla gara per l'affidamento delle polizze sopra richiamate, mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice contratti, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base della valutazione dell'elemento prezzo afferente al premio. L'aggiudicazione dei singoli lotti avverrà sulla base del confronto delle offerte per attestare quale operatore economico abbia offerto il maggior ribasso di prezzo rispetto alla base d'asta.

VISTI la relazione tecnico illustrativa, il bando di gara ed il disciplinare di gara con i quali vengono proposte modalità e condizioni per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il biennio 2021 - 2023, unitamente alla relativa documentazione di gara costituita da:

1) progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato tecnico Lotto 1: All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente
- Capitolato tecnico Lotto 2: Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera
- Capitolato tecnico Lotto 3: R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune

- Capitolato tecnico Lotto 4: Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente
 - Capitolato tecnico Lotto 5: Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori
 - Capitolato tecnico Lotto 6: Infortuni cumulativa
 - Capitolato tecnico Lotto 7: Tutela legale, spese legali e peritali
 - Capitolato tecnico Lotto 8: Responsabilità civile patrimoniale
- 2) Bando di gara,
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Programma biennale forniture e servizi 2021-2022;
- 5) Allegati ai documenti di gara di seguito indicati:
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 – DGUE Integrativo
 - Allegato 3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara;
 - Allegato 4 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara – DITTA AUSILIARIA;
 - Allegato 5_1 – LOTTO 1 Modello di offerta economica;
 - Allegato 5_2 – LOTTO 2 Modello di offerta economica;
 - Allegato 5_3 – LOTTO 3 Modello di offerta economica;
 - Allegato 5_4 – LOTTO 4 Modello di offerta economica;
 - Allegato 5_5 – LOTTO 5 Modello di offerta economica;
 - Allegato 5_6 – LOTTO 6 Modello di offerta economica;
 - Allegato 5_7 – LOTTO 7 Modello di offerta economica;
 - Allegato 5_8 – LOTTO 8 Modello di offerta economica;
 - Allegato 6_1 – Situazione sinistri lotto 1 Polizza All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente;
 - Allegato 6_2 – Situazione sinistri lotto 2 Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera;
 - Allegato 6_3 – Situazione sinistri lotto 3 R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune;
 - Allegato 6_4 – Situazione sinistri lotto 4 Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente;
 - Allegato 6_5 – Situazione sinistri lotto 5 Polizza Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori;
 - Allegato 6_6 – Situazione sinistri lotto 6 Polizza Infortuni cumulativa;
 - Allegato 6_7 – Situazione sinistri lotto 7 Polizza Tutela legale, spese legali e peritali;
 - Allegato 6_8 – Situazione sinistri lotto 8 Polizza Responsabilità civile patrimoniale;
 - Allegato 7 – Elenco Veicoli

ATTESO che l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuino nell'atto di avvio relativo ad ogni intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

RITENUTO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, sussistono i presupposti di diritto per confermare quale Responsabile Unico del Procedimento e quale Responsabile per l'Esecuzione del Contratto la scrivente;

PRESO ATTO CHE che gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero;

ATTESO che:

– l'Ufficio ragioneria provvederà alla pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 su:

- a) profilo del Committente;
- b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c) sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali;

– la somma necessaria per la pubblicazione del bando in GURI trova copertura al capitolo 1032/2 "SERVIZI AUSILIARI ECONOMICI UFFICIO RAGIONERIA"; seguirà poi successivo provvedimento dirigenziale per l'impegno della relativa spesa come anche per l'impegno dell'importo di € 225,00, che trova copertura al capitolo 1032/30 "CONTRIBUZIONE SULLE GARE UFF. RAGIONERIA", quale contributo dovuto all'ANAC per la gara in oggetto;

– le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017

n. 20), stimate in € 994,84 (iva inclusa), sono a carico dell'aggiudicatario/aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore posto a base d'asta. Con successivo atto si provvederà alla registrazione del relativo accertamento;

VISTO l'art. 1917 del Codice Civile avente ad oggetto il contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;

VISTI gli artt.n. 2043 e 2051 del Codice Civile che disciplinano la responsabilità soggettiva per danni arrecati a terzi;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

RILEVATO tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa "acquiresiretepa.it" che al momento attuale non sono attive convenzioni di cui all'art. 28 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto le polizze di che trattasi, né risultano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) i servizi inerenti la categoria merceologica oggetto del presente atto;

RITENUTO, al fine di trasferire a carico delle compagnie assicuratrici, i rischi e gli oneri derivanti dal risarcimento di sinistri per danni arrecati a terzi nello svolgimento di attività istituzionali, di procedere all'indizione di una gara, per l'affidamento delle polizze sopra indicate, per il periodo dalle ore 24 del 31 luglio 2021 alle ore 24 del 31 luglio 2023 mediante procedura aperta che verrà svolta nel portale E-APPALTI FVG da affidarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base della valutazione dell'elemento prezzo afferente al premio. L'aggiudicazione dei singoli lotti avverrà sulla base del confronto delle offerte per attestare quale operatore economico abbia offerto il maggior ribasso di prezzo rispetto alla base d'asta;

VISTO il D.LGS n.50/2016;

VISTO il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.LGS n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.LGS 126/2014;

VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Finanze Tributi Programmazione e Bilancio, competente nell'adozione del presente atto;

VISTO il D.LGS 81/2008, "Attuazione dell'art.1), della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.LGS 267/2000;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PROVVEDE

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

- a indire una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice contratti, da affidarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (l'aggiudicazione dei singoli lotti avverrà sulla base del confronto delle offerte per attestare quale operatore economico abbia offerto il maggior ribasso di prezzo rispetto alla base d'asta) per l'affidamento delle polizze di cui ai seguenti lotti:

- ï Lotto 1: All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente
- ï Lotto 2: Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera
- ï Lotto 3: R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune
- ï Lotto 4: Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente
- ï Lotto 5: Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori
- ï Lotto 6: Infortuni cumulativa
- ï Lotto 7: Tutela legale, spese legali e peritali
- ï Lotto 8: Responsabilità civile patrimoniale

per il periodo di due anni decorrente dalle ore 24 del 31 luglio 2021 fino al 31 luglio 2023, per l'importo complessivo lordo a base di gara di Euro 201.400,00;

- a precisare che il suddetto importo viene suddiviso come segue:

- ï euro 51.000,00 (CIG **8774643877**) LOTTO 1
- ï euro 80.000,00 (CIG **8774609C67**) LOTTO 2
- ï euro 28.000,00 (CIG **8774629CE8**) LOTTO 3
- ï euro 6.200,00 (CIG **877459400A**) LOTTO 4
- ï euro 2.400,00 (CIG **8774667C44**) LOTTO 5
- ï euro 4.400,00 (CIG **87746530BA**) LOTTO 6
- ï euro 20.000,00 (CIG **87746584D9**) LOTTO 7
- ï euro 9.400,00 (CIG **8774638458**) LOTTO 8

- ad approvare la relazione progettuale, unitamente alla documentazione di gara, che costituisce parte integrante del presente atto, composta da:

1) progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato tecnico Lotto 1: All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente

- Capitolato tecnico Lotto 2: Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera
- Capitolato tecnico Lotto 3: R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune
- Capitolato tecnico Lotto 4: Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente
- Capitolato tecnico Lotto 5: Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori
- Capitolato tecnico Lotto 6: Infortuni cumulativa
- Capitolato tecnico Lotto 7: Tutela legale, spese legali e peritali
- Capitolato tecnico Lotto 8: Responsabilità civile patrimoniale

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Programma biennale forniture e servizi 2021-2022;

5) Allegati ai documenti di gara di seguito indicati:

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – DGUE Integrativo
- Allegato 3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara;
- Allegato 4 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara – DITTA AUSILIARIA;
- Allegato 5_1 – LOTTO 1 Modello di offerta economica;
- Allegato 5_2 – LOTTO 2 Modello di offerta economica;
- Allegato 5_3 – LOTTO 3 Modello di offerta economica;
- Allegato 5_4 – LOTTO 4 Modello di offerta economica;
- Allegato 5_5 – LOTTO 5 Modello di offerta economica;
- Allegato 5_6 – LOTTO 6 Modello di offerta economica;
- Allegato 5_7 – LOTTO 7 Modello di offerta economica;
- Allegato 5_8 – LOTTO 8 Modello di offerta economica;
- Allegato 6_1 – Situazione sinistri lotto 1 Polizza All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente;
- Allegato 6_2 – Situazione sinistri lotto 2 Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera;
- Allegato 6_3 – Situazione sinistri lotto 3 R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune;
- Allegato 6_4 – Situazione sinistri lotto 4 Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente;
- Allegato 6_5 – Situazione sinistri lotto 5 Polizza Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori;
- Allegato 6_6 – Situazione sinistri lotto 6 Polizza Infortuni cumulativa;
- Allegato 6_7 – Situazione sinistri lotto 7 Polizza Tutela legale, spese legali e peritali;
- Allegato 6_8 – Situazione sinistri lotto 8 Polizza Responsabilità civile patrimoniale;
- Allegato 7 – Elenco Veicoli

- a dare atto che l'appalto sarà aggiudicato sulla scorta dei parametri previsti dal disciplinare amministrativo di gara;

- a dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con fondi dell'Amministrazione Comunale e riscontra disponibilità ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva: 1002/0 "Spese per assicurazioni membri Giunta e Consiglio", 1044/0 "Spese per assicurazioni serv. Generali", 1082/4 "Spese per assicurazioni Uff. Tecnico", 1269/8 "Spese per assicurazioni pol. Municipale", 1323/8 "Spese per assicurazioni Protezione civile", 1417/3 "Spese per assic. Trasporto scolastico", 1731/0 "Spese per assic. serv. smaltim. Rifiuti", 1874/11 "Spese per assicurazioni serv. Sociali", 1927/5 "Spese per assicurazioni serv. viabilità";

- a dare atto che i contratti saranno stipulati in forma privata mediante sottoscrizione delle

relative polizze assicurative;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
F.to COMMISSO SILVANA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 1 del 09-06-2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI CODROIPO PER IL PERIODO 31/07/2021-31/07/2023. INDIZIONE A CONTRARRE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 30-06-2021 con numero di registrazione all'albo pretorio 625.

COMUNE DI CODROIPO li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
09-06-2021

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI CODROIPO

Piazza G. Garibaldi, 81 - 33033 CODROIPO (UD)

Pec: comune.codroipo@certgov.fvg.it – Mail: ragioneria@comune.codroipo.ud.it

Telefono +39 0432 824540 – Codice AUSA 0000241653

BANDO DI GARA D'APPALTO

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione indirizzi: COMUNE DI CODROIPO, presso Comune di Codroipo, Piazza Garibaldi 81, - 33033 CODROIPO (UD) – ITALIA. Persona di contatto: Area Finanze, Tributi, Programmazione e Bilancio; email: ragioneria@comune.codroipo.ud.it; tel. +39 0432 824540, posta elettronica certificata: comune.codroipo@certgov.fvg.it; indirizzo internet principale: <https://eappalti.regione.fvg.it> Indirizzo del profilo del committente: www.comune.codroipo.ud.it -

Home page – fine pagina - Sezione “Concorsi, Avvisi di mobilità e Bandi di gara” oppure <http://sac4.halleysac.it/c030027/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>

I.2) L'appalto è aggiudicato dalla stazione appaltante COMUNE DI CODROIPO.

I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul Portale EAppalti FVG all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>, nell'apposita sezione “Bandi e avvisi”, nonché all'indirizzo www.comune.codroipo.ud.it - Home page – fine pagina - Sezione “Concorsi, Avvisi di mobilità e Bandi di gara” oppure <http://sac4.halleysac.it/c030027/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica (esclusivamente per via telematica) attraverso il Portale E-Appalti FVG (vedi punto 13 del Disciplinare di gara).

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.

I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Servizi assicurativi.

Sezione II: OGGETTO

II.1 Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: affidamento servizi assicurativi del Comune di Codroipo (CPV generico 66510000-8) dalle ore 24:00 del 31 luglio 2021 alle ore 24:00 del 31 luglio 2023; vedi Capitolati di polizza;

II.1.2) Oggetti, CPV e base di gara:

LOTTO 1 – All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente: CPV 66515000-3; - Base di gara lordo euro 51.000,00

LOTTO 2 – Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera: CPV 66516400-4; - Base di gara lordo euro 80.000,00;

LOTTO 3 – R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune: CPV 66516100-1; Base di gara lordo euro 28.000,00;

LOTTO 4 – Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente: CPV 66514110-0; - Base di gara lordo euro 6.200,00;

LOTTO 5 – Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori: CPV 66514110-0; - Base di gara lordo euro 2.400,00;

LOTTO 6 - Infortuni cumulativa: CPV 66512100-3; - Base di gara lordo euro 4.400,00;

LOTTO 7 – Tutela legale, spese legali e peritali: CPV 66513100-0; - Base di gara lordo euro 20.000,00;

LOTTO 8 - Responsabilità civile patrimoniale: CPV 66516500-5; - Base di gara lordo euro 9.400,00;

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.

II.1.4) Breve descrizione: affidamento del servizio di cui al punto II.1.1);

II.1.5) Valore totale stimato: il valore stimato complessivo lordo a base d'appalto è di Euro 201.400,00. Gli oneri sicurezza per rischi interferenza sono pari a euro 0,00.

II.1.6) L'appalto è suddiviso in n. 8 lotti.

II.2) Descrizione:

II.2.1): Denominazione: vedi punto II.1.1);

II.2.2) Codici CPV supplementari: no;

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codroipo (UD);

II.2.4) Descrizione dell'appalto: vedi punto II.1.1).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione;

II.2.7) Durata del contratto di appalto: dalle ore 24:00 del 31 luglio 2021 alle ore 24:00 del 31 luglio 2023.

II.2.10) Varianti non ammesse.

II.2.11) Opzioni: no

II.2.13) L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall'Unione Europea.

Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.

III.1) Condizioni di partecipazione.

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi nel registro commerciale: sì. Vedi punto 7.1 del Disciplinare di Gara;

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto.

III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì.

III.2.2) L'esecuzione del contratto d'appalto non è soggetta a condizioni particolari;

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto di appalto: obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato del contratto d'appalto: no.

Sezione IV: PROCEDURA:

IV.1) Descrizione:

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta;

IV.1.2) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no;

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell'avviso nella GURI: no;

IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: MERCOLEDI' 30 GIUGNO 2021 ore 19:00;

IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano;

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180;

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: GIOVEDI' 1 LUGLIO 2021 ore 10:00. Luogo: modalità telematica presso sede del Comune di Codroipo, Piazza Garibaldi 81, 33033 Codroipo (UD) - Italia.

Personale ammesso ad assistere all'apertura delle offerte: da remoto in modalità telematica. La procedura sarà svolta in modalità informatica sulla piattaforma elettronica E-Appalti FVG come stabilito dal punto 19 del Disciplinare di Gara.

Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI:

VI.1) Informazioni sulla rinnovabilità: L'appalto non è rinnovabile.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no

VI.3) Informazioni complementari: tel. +39 0432 824540 (Area Finanze, Tributi, Programmazione e Bilancio);

Cauzioni e garanzie richieste: vedi punto 10 del Disciplinare di Gara. Le offerte, a pena di esclusione, devono essere presentate nei tempi e con le modalità di cui al Disciplinare di Gara (punti 13 e seguenti) sulla piattaforma informatica E-Appalti FVG. Non sono ammesse offerte in aumento. Sono esclusi il sopralluogo e il subappalto. I concorrenti devono essere in possesso di iscrizione all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni) e in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazioni di cui al d. lgs. 209/2005 per il lotto per il quale intendono presentare offerta. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.

CIG (codici identificativi gara relativi) di ciascun lotto:

LOTTO 1 – All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente: 8774643877;

LOTTO 2 – Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera: 8774609C67;

LOTTO 3 – R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune: 8774629CE8;

LOTTO 4 - Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente: 877459400A;

LOTTO 5 - Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori: 8774667C44;

LOTTO 6 - Infortuni cumulativa: 87746530BA;

LOTTO 7 – Tutela legale, spese legali e peritali: 87746584D9;

LOTTO 8 – Responsabilità civile patrimoniale: 8774638458;

Si applica il meccanismo di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Separatamente per ciascun lotto risulterà aggiudicataria l'impresa che avrà offerto il maggior ribasso di prezzo rispetto alla base d'asta. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. I concorrenti, nell'ambito dell'offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. E' obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale in corso di validità generato da dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'art. 38 comma 2 D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 D.Lgs. n. 82/2005. Le

autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana. La Stazione appaltante potrà dare avvio alla prestazione in pendenza della stipulazione del contratto. Decreto del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanze, Tributi, Programmazione e Bilancio del Comune di Codroipo del 09/06/2021, n. 1. Il responsabile del procedimento di gara è la Rag. Silvana Commisso, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanze, Tributi, Programmazione e Bilancio del Comune di Codroipo;

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - Città: Trieste - Codice postale: 34121 - Paese: Italia -Telefono: +390406724711;

VI.4.3.) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi precedente punto VI.4.1);

IL RESPONSABILE DI AREA

Silvana Commisso

firmato digitalmente ai sensi del d. Lgs. 82/2005



COMUNE DI CODROIPO

Piazza G. Garibaldi, 81 - 33033 CODROIPO (UD)

Pec: comune.codroipo@certgov.fvg.it – Mail: ragioneria@comune.codroipo.ud.it

Telefono +39 0432 824540 – Codice AUSA 0000241653

DISCIPLINARE DI GARA GARA NAZIONALE A PROCEDURA APERTA PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CODROIPO

PERIODO

ore 24:00 del 31 LUGLIO 2021

ore 24:00 del 31 LUGLIO 2023

La gara è espletata utilizzando la piattaforma elettronica

E-APPALTI FVG

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

<https://eappalti.regione.fvg.it>

DISCIPLINARE DI GARA.....	1
1. PREMESSE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara.....	6
2.2 Chiarimenti.....	8
2.3 Comunicazioni.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	10
4.1 Durata.....	10
4.2 Opzioni e rinnovi.....	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6. REQUISITI GENERALI	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
7.1 Requisiti di idoneità.....	14
7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
11. SOPRALLUOGO.....	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	20
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
15.1 Domanda di partecipazione	25
15.2 Documento di gara unico europeo.....	26
15.3 Dichiarazioni integrative, documentazione a corredo e precisazioni per gara telematica.....	30
16. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA.....	35
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	36
18.1 APERTURA E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
19. SEGGIO DI GARA	38

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	38
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	42
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	42

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal **COMUNE DI CODROIPO** relativamente all'**appalto di SERVIZI ASSICURATIVI per il Comune stesso** (CPV generico 66510000-8), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto indicato.

Con decreto n. 1 del 09/06/2021 del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanze, Tributi, Programmazione e Bilancio, il Comune di Codroipo ha disposto di affidare in appalto i seguenti servizi assicurativi:

LOTTO N. 1 - CIG 8774643877:

Oggetto della polizza: **All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente**

LOTTO N. 2 - CIG 8774609C67:

Oggetto della polizza: **Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera**

LOTTO N. 3 - CIG 8774629CE8:

Oggetto della polizza: **R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune**

LOTTO N. 4 - CIG 877459400A:

Oggetto della polizza: **Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente**

LOTTO N. 5 - CIG 8774667C44:

Oggetto della polizza: **Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori**

LOTTO N. 6 - CIG 87746530BA:

Oggetto della polizza: **Infortuni cumulativa**

LOTTO N. 7 - CIG 87746584D9:

Oggetto della polizza: **Tutela legale, spese legali e peritali**

LOTTO N. 8 - CIG 8774638458:

Oggetto della polizza: **Responsabilità civile patrimoniale**

Con decreto n. 1 del 09/06/2021 del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanze, Tributi, Programmazione e Bilancio, il Comune di Codroipo ha disposto l'indizione della presente procedura di gara con l'attribuzione ai singoli lotti dei CIG sopra riportati.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base della valutazione dell'elemento prezzo afferente al premio.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Codroipo (UD);

Codice AUSA 0000241653 – Codice Unico di intervento (CUI) attribuito dal Comune di Codroipo: 80006530309 2021 000028.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Rag. Silvana Commisso, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanze, Tributi, Programmazione e Bilancio del Comune di Codroipo.

L'intera procedura viene espletata in **modalità telematica** ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.i.m. sul Portale eAppalti FVG <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale" o "Piattaforma") all'interno della "Cartella di Gara" relativa alla Procedura.

Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico dovrà, se non già registrato, effettuare la registrazione al Portale <https://eappalti.regione.fvg.it> - sezione "Servizi per gli Operatori Economici" - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato tecnico Lotto 1: All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente
- Capitolato tecnico Lotto 2: Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera
- Capitolato tecnico Lotto 3: R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune
- Capitolato tecnico Lotto 4: Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente
- Capitolato tecnico Lotto 5: Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori
- Capitolato tecnico Lotto 6: Infortuni cumulativa
- Capitolato tecnico Lotto 7: Tutela legale, spese legali e peritali

- Capitolato tecnico Lotto 8: Responsabilità civile patrimoniale

2) Bando di gara,

3) Disciplinare di gara;

4) Programma biennale forniture e servizi 2021-2022;

5) Allegati vari di seguito indicati:

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione

- Allegato 2 – DGUE Integrativo

- Allegato 3 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara;

- Allegato 4 - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara – DITTA AUSILIARIA;

- Allegato 5 - Modello di offerta economica

- Allegato 6_1 – Situazione sinistri lotto 1 Polizza All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente;

- Allegato 6_2 – Situazione sinistri lotto 2 Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera;

- Allegato 6_3 – Situazione sinistri lotto 3 R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune;

- Allegato 6_4 – Situazione sinistri lotto 4 Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente;

- Allegato 6_5 – Situazione sinistri lotto 5 Polizza Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori;

- Allegato 6_6 – Situazione sinistri lotto 6 Polizza Infortuni cumulativa;

- Allegato 6_7 – Situazione sinistri lotto 7 Polizza Tutela legale, spese legali e peritali;

- Allegato 6_8 – Situazione sinistri lotto 8 Polizza Responsabilità civile patrimoniale;

- Allegato 7 – Elenco Veicoli

Il progetto di cui al punto 1) è stato redatto tenendo conto delle polizze in corso fino alle ore 24:00 del 31 luglio 2021, dei sinistri, del valore degli immobili, del numero dei veicoli.

La documentazione di gara è disponibile:

– sul sito internet del Comune di Codroipo www.comune.codroipo.ud.it - Home page – fine pagina

- Sezione “Concorsi, Avvisi di mobilità e Bandi di gara” oppure <http://sac4.halleysac.it/c030027/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>;

– sulla predetta piattaforma elettronica E-APPALTI FVG <https://eappalti.regione.fvg.it> .

2.2 CHIARIMENTI

Per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma telematica, e a disposizione il servizio di supporto ai riferimenti indicati nella sezione "Contatti" del portale E-AppaltiFVG (800098788 post selezione 7).

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** attraverso la funzionalità "Messaggi" della "RdO ONLINE" della piattaforma elettronica E-APPALTI FVG almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, e sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara d'appalto, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e sulla predetta piattaforma elettronica E-APPALTI FVG <https://eappalti.regione.fvg.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al portale E-Appalti FVG l'indirizzo PEC da utilizzare al fine delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto dal precedente paragrafo 2.2 e dall'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della Stazione appaltante (comune.codroipo@certgov.fvg.it) e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul portale E-APPALTI FVG devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza. Diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto **SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CODROIPO PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31 LUGLIO 2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31 LUGLIO 2023.**

L'appalto è stato suddiviso in n. 8 lotti uno per ciascuna copertura assicurativa e sono i seguenti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Lotto	Descrizione servizi	CPV	P(principale) / S(secondaria)	Premio annuo lordo	Importo base di gara del premio lordo per l'intero periodo di anni 2
1	All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente	66515000-3	P	€ 25.500,00	€ 51.000,00
2	Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	66516400-4	P	€ 40.000,00	€ 80.000,00
3	R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune	66516100-1	P	€ 14.000,00	€ 28.000,00
4	Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente	66514110-0	P	€ 3.100,00	€ 6.200,00
5	Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori	66514110-0	P	€ 1.200,00	€ 2.400,00

6	Infortuni cumulativa	66512100-3	P	€ 2.200,00	€ 4.400,00
7	Tutela legale, spese legali e peritali	66513100-0	P	€ 10.000,00	€ 20.000,00
8	Responsabilità civile patrimoniale	66516500-5	P	€ 4.700,00	€ 9.400,00
Importo totale a base di gara				€ 100.700,00	€ 201.400,00

Sono ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte recanti prezzi inferiori rispetto alle singole basi d'asta dei singoli lotti indicate nel presente documento.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, rapportati al valore economico del singolo lotto.

Date le caratteristiche dell'appalto non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze il cui onere e pertanto è pari a € 0,00 (zero/00).

I premi posti a base della gara sono al lordo.

L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio del Comune di Codroipo.

I premi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto. Nei casi previsti gli stessi sono soggetti a regolazione annuale.

Il concorrente può formulare l'offerta per uno o più lotti o per tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

Nel caso di procedura deserta, la Stazione appaltante non prenderà in considerazione le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell'offerta.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è di 24 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.07.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.07.2023.

L'aggiudicatario si impegna a dare efficacia alla copertura delle prestazioni da tale data, anche nelle more degli adempimenti previsti dal Codice.

Le modalità di gestione del servizio sono disciplinate dai capitolati per i singoli lotti allegati al bando di gara; l'appalto dovrà essere svolto alle medesime condizioni normative previste dai citati

documenti ivi includendosi le migliori offerte in sede di gara. I predetti capitolati formeranno parte integrante ed essenziale del contratto di polizza.

I capitolati di polizza annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'assicuratore in aggiunta agli stessi capitolati, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi premi patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **è vietato** di incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella incaricata in fase di gara, salvo per ragioni indicate nell'articolo 48, comma *7-bis*, del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'articolo 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

6. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla gara è riservata a **Compagnie di Assicurazione** che, in base al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, siano in possesso di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private nonché dei requisiti previsti dal presente Disciplinare.

Tutti gli operatori economici previsti dall'articolo 45 del Codice, che intendono partecipare, devono essere abilitati ai sensi del d. lgs. 209/2005.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dai seguenti commi: 7.1 (Requisiti di idoneità).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e **possesso** di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione di cui al d. lgs. 209/2005 per il lotto per il quale si intende presentare offerta. Il presente requisito deve essere posseduto da tutte le ditte partecipanti, comprese le mandanti in RTI e le consorziale/esecutrici quale requisito soggettivo obbligatorio, a pena di esclusione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 ultimo periodo, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il possesso dei predetti requisiti sarà autodichiarato mediante compilazione del DGUE Parte IV, sez. α e allegando nella busta amministrativa l'attestazione di iscrizione all'IVASS.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione di cui al d. lgs. 209/2005 per il lotto per il quale si intende presentare offerta, **di cui al paragrafo 7.1 lett b)** deve essere posseduto da tutte le ditte partecipanti, comprese le mandanti in RTI e le consorziate esecutrici/coassicuratrici quale requisito soggettivo d'obbligo a pena di esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*Iscrizione alla CCIAA e autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione di cui al d. lgs. 209/2005*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il sedgio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il RUP della stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Lotto	Descrizione servizi	CAUZIONE PROVVISORIA IN MISURA DEL 2%
1	All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente	€ 1.020,00

2	Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	€	1.600,00
3	R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune	€	560,00
4	Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente	€	124,00
5	Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori	€	48,00
6	Infortuni cumulativa	€	88,00
7	Tutela legale, spese legali e peritali	€	400,00
8	Responsabilità civile patrimoniale	€	188,00

La garanzia deve essere intestata a:

COMUNE DI CODROIPO - Piazza Garibaldi 81 - 33033 CODROIPO (UD) - Codice fiscale 80006530309;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale Credit Agricole Friuladria Filiale di Codroipo IBAN: **IT06F0533663751000035338872** precisando la causale *"Garanzia provvisoria procedura aperta servizi assicurativi Lotto (inserire il n. del lotto) CIG (Inserire il CIG del lotto)"*. In questo caso deve essere comunicato alla Stazione Appaltante il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui si procederà alla restituzione della cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del lotto/i per il/i quale/i viene presentata offerta con relativo/i CIG e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al

comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5. prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.l. gs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d. lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Considerata la natura dell'appalto non è necessario il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197

del 18.12.2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi di seguito indicati:

LOTTO 1 ALL RISKS CIG 8774643877	CONTRIBUTO ANAC NON DOVUTO
LOTTO 2 RCT/O CIG 8774609C67	CONTRIBUTO ANAC NON DOVUTO
LOTTO 3 R.C. AUTO L.M. CIG 8774629CE8	CONTRIBUTO ANAC NON DOVUTO
LOTTO 4 CVT MEZZI ENTE CIG 877459400A	CONTRIBUTO ANAC NON DOVUTO
LOTTO 5 CVT MEZZI TERZI CIG 8774667C44	CONTRIBUTO ANAC NON DOVUTO
LOTTO 6 INFORTUNI CIG 87746530BA	CONTRIBUTO ANAC NON DOVUTO
LOTTO 7 TUTELA LEGALE CIG 87746584D9	CONTRIBUTO ANAC NON DOVUTO
LOTTO 8 RC PATRIMONIALE CIG 8774638458	CONTRIBUTO ANAC NON DOVUTO

13. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere caricate nel portale E-APPALTI FVG dall'operatore economico **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 19:00 del giorno 30 GIUGNO 2021.**

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

L'ora e la data esatte di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal portale.

La presentazione dell'offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologia o di connessione dei Concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare le attività di inserimento della documentazione nel portale con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente.

Sulla predetta piattaforma deve essere caricata la documentazione di gara nelle rispettive buste:

- "Busta amministrativa - Documentazione amministrativa";
- "Busta economica - Offerta economica".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica **devono essere sottoscritte con firma digitale** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e dovranno, in ogni caso, avere gli stessi contenuti.

I modelli sono a disposizione nella cartella di gara della presente procedura sulla piattaforma elettronica E-APPALTI FVG <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html> , sul sito del Comune di Codroipo: <http://www.comune.codroipo.ud.it> - Sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti attivi".

Ciascun dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità che sarà ritenuto valido per tutte le dichiarazioni rese dallo stesso relativamente all'intera procedura di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve essere inserita nell'apposita sezione della piattaforma E-APPALTI FVG nella "BUSTA AMMINISTRATIVA":

- a) la domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1;
- b) il DGUE, sottoscritto digitalmente, compilato secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare di gara. Le medesime modalità valgono anche per i DGUE relativi all'impresa ausiliaria di cui al paragrafo 15.2;
- c) il DGUE integrativo;
- d) le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1;
- e) la documentazione a corredo di cui al paragrafo 15.3.2;
- f) la documentazione e le dichiarazioni ulteriori a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione di cui al paragrafo 15.3.3;
- g) il **modello F23 o F24** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione e l'offerta/e economica/che pari a complessivi euro 16,00 per la domanda di partecipazione + euro 16,00 per ogni offerta economica presentata.

Con riferimento alla compilazione del **modello F23** occorre precisare che:

Sezione Dati Anagrafici

- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzata esecutrice;
- al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati:

Ragione sociale: Comune di Codroipo

Comune: Codroipo, Piazza Garibaldi 81

Provincia: UD

Codice fiscale: 80006530309

Sezione Dati del versamento

- al punto 6 "Ufficio/Ente" deve essere riportato il seguente codice: TIR;

- al punto 9 “Causale” deve essere inserito il codice RP;
- al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara (2021) e il CIG;
- al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 “Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”;
- al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di euro 16,00 (euro sedici/00) o suoi multipli.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 1 alla documentazione di gara e soggetta a marca da bollo da € 16,00, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Nella domanda deve essere indicato con **X** il lotto o i lotti per i quali il richiedente partecipa alla gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, come da allegato 2 ai documenti di gara secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve:

a) essere sottoscritto digitalmente;

b) compilato secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare di gara;

NOTA: Le medesime modalità valgono anche per i DGUE relativi all'impresa ausiliaria.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte compilata a cura della Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

NOTE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA PARTE II

Sezione A - forma della partecipazione alla procedura e, nel caso in cui l'operatore partecipi assieme ad altri (raggruppamento, consorzio, GEIE, rete di impresa etc.), il ruolo dell'operatore economico nell'aggregazione.

Sezione B - i dati relativi al:

-[se si tratta di impresa individuale] titolare o direttore tecnico;

-[se si tratta di società in nome collettivo] socio o direttore tecnico;

-[se si tratta di società in accomandita semplice] soci accomandatari o direttore tecnico;

-[se si tratta di altro tipo di società o consorzio] membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Nella sezione B dovranno essere inseriti sia i dati dei soggetti “in carica”, sia di quelli “cessati dalla carica” nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, specificando nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)” se si tratta di soggetti in carica o cessati.

Sezione C – Vedasi le indicazioni di seguito riportate.

Sezione D – Vedasi le indicazioni di seguito riportate.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega a portale:

1. DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV ove pertinente in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. La Stazione appaltante si riserva di

richiedere al concorrente in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del contratto di avalimento;

5. PASSOE dell'ausiliaria;

6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)

Oppure

dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

7. Dichiarazione integrativa relativa all'ausiliaria come da schema Allegato 4 /Ausiliaria, firmata digitalmente dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (DGUE Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE rende una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lettere b), *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *f-bis* e *f-ter* (cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare. La dichiarazione è contenuta nel modello M.03, M.03-bis/Ausiliaria e fornito dalla stazione appaltante).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**».

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati.

Non pertinente per la presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Tale parte rappresenta la sottoscrizione, ai sensi del DPR 445/2000 dei contenuti del DGUE. Si ribadisce che al DGUE dovrà essere allegata, se del caso, idonea documentazione atta a dimostrare i relativi poteri di firma.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente singolo;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, da parte di tutti i soggetti di cui l'offerente si avvale.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ULTERIORI AVVERTENZE DI COMPILAZIONE DEL DGUE:

1. Il concorrente deve porre particolare attenzione alle istruzioni ed alle note poste nel DGUE. Tale modello dovrà essere compilato in conformità alle indicazioni nel medesimo contenute, secondo quanto chiarito dalla Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del MIT recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)*".
2. In caso di partecipazione in RTI o altra forma di aggregazione, ciascun componente dell'aggregazione deve presentare un proprio DGUE sottoscritto dal proprio legale rappresentante o soggetto abilitato.
3. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente deve indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV (in relazione al requisito che intende prestare) e dalla parte VI.
4. Si specifica che le norme nazionali richiamate nella sezione D "ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE..." della parte III del DGUE sono quelle non espressamente richiamate nelle sezioni A, B e C, con riferimento all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

In particolare, devono intendersi ivi richiamati gli ulteriori motivi di esclusione previsti:

- dall'art. 80, comma 2 del Codice;
- dall'art. 80, comma 5, lettere f),g), h), i), l), m) del Codice;
- dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

5. Qualora determinati campi del DGUE non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedasi allegato n ...".

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, DOCUMENTAZIONE A CORREDO E PRECISAZIONI PER GARA TELEMATICA.

PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA

1. Si precisa che, qualora i parametri previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Allegati generici".

2. Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale.

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente carica a sistema firmata digitalmente una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 alla documentazione di gara) con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettere b), *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *f-bis*) ed *f-ter*) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara di essere iscritto all'apposito registro IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese di assicurazione ai sensi del d. lgs. 209/2005;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

6. (se del caso per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice) dichiara il possesso del requisito previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice e allega copia della relativa certificazione;

7. indica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, l'indirizzo PEC

8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento UE 679/2016 e della legge 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

10. (Se del caso per gli operatori economici sottoposti a fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) il legale rappresentante dell'impresa sottoposta a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni dichiara, ai sensi dell'articolo 80, comma 5 lettera b), e dell'articolo 110, comma 3, del Codice e dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ad integrazione di quanto indicato nella parte

III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei provvedimenti di cui sopra e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dall'autorità competente (*indicare l'autorità e gli estremi dei provvedimenti*) di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186- bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare);

11. si impegna a rispettare le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione

2020/2022 e successive modificazioni del Comune di Codroipo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 290/2020, di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di Codroipo <http://www.comune.codroipo.ud.it/index.php?id=36258&id=36258&key=1-3&cHash=723ecf6c22acc390f6a94b631b6afb30>;

12. di accettare le disposizioni relative alla durata dell'appalto di cui al paragrafo 4 del presente disciplinare di gara;

15.3.2 Documentazione a corredo

Oltre la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 15.1 (*domanda di partecipazione*); 15.2 (*DGUE, anche delle eventuali ausiliarie*) e 15.3.1 (*dichiarazioni integrative, anche delle eventuali imprese ausiliarie*) e, se del caso, la documentazione di cui al successivo paragrafo 15.3.3, il concorrente allega inserendo a portale:

- Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente;
- Capitolato o Capitolati relativi alle polizze assicurative per le quali propone offerte, sottoscritto/i digitalmente;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. **Deve essere richiesto un PASSOE per ogni lotto cui si intende partecipare. Non è ammesso, per motivi tecnici, il PASSOE multilotto;**
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, caricata a portale con le modalità di cui al punto 10;
- iscrizione all'IVASS;
- (*per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice*) copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- copia del modello F23 o F24 di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (vedasi istruzioni di cui al punto 15);
- nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme

all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta;

- copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti dichiaranti.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

La seguente DOCUMENTAZIONE ECONOMICA deve essere inserita nell'apposita sezione della piattaforma E-APPALTI FVG nella "BUSTA ECONOMICA":

L'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello all'allegato 5 e soggetta a marca da bollo da € 16,00, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **premio lordo biennale per ciascuno dei lotti per i quali si partecipa alla gara (in cifre);**
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta; Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto del lotto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I singoli lotti sono aggiudicati separatamente in base al criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base della valutazione dell'elemento prezzo afferente al premio.

L'aggiudicazione dei singoli lotti avverrà sulla base del confronto delle offerte per attestare quale operatore economico abbia offerto il maggior ribasso di prezzo rispetto alla base d'asta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgono in modalità telematica presso la sede del Comune di Codroipo in Piazza Garibaldi 81 – 33033 Codroipo – UD – Italia.

Viene tutelato il principio di segretezza delle offerte mediante gli accorgimenti informatici propri della piattaforma digitale di gestione telematica della procedura di gara E-Appalti FVG di cui l'Ente ha il solo e semplice utilizzo.

Il concorrente potrà seguire le varie fasi della procedura di gara da remoto utilizzando la piattaforma E-Appalti FVG, effettuando il *login* con le proprie credenziali.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale E-Appalti FVG e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale E-Appalti FVG medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Portale E-Appalti FVG, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui all'art. 58, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, inviando al concorrente una comunicazione PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Questa stazione appaltante, nell'apertura delle offerte, non procederà a mezzo di sedute pubbliche e ciò in considerazione del fatto che:

- a) già in vigore del D.Lgs. 163/2006 la giurisprudenza maggioritaria aveva ritenuto che l'obbligo della seduta pubblica potesse essere derogato nel caso di procedure di gara telematiche (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050);
- b) anche la giurisprudenza amministrativa formatasi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 ha confermato che nell'ambito delle procedure di gara telematiche non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (TAR Sardegna 665/2017);

c) a sostegno di tale posizione viene innanzitutto rilevato che l'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, recante la disciplina delle procedure di gara svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non contempla alcuna fase pubblica;

d) in tale contesto normativo, pertanto, «il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno di pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons.Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388)» (TAR Veneto 307/2018)

18.1 APERTURA E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sulla piattaforma E-APPALTI FVG (<https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html>), la prima seduta in modalità telematica (cfr. paragrafo 19) avrà luogo il giorno 1 LUGLIO 2021 alle ore 10:00.

Nel caso nella predetta seduta non fossero esaurite le operazioni di controllo della busta amministrativa, il seggio di gara si riunirà in ulteriori sedute, con le modalità sopra descritte, nelle seguenti giornate:

2 LUGLIO 2021 alle ore 10:00;

5 LUGLIO 2021 alle ore 10:00.

Tali sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla predetta piattaforma E-Appalti FVG con apposito avviso in "Area pubblica" e inviando una PEC ai concorrenti dall'area "Messaggi" della piattaforma, almeno 1 (un) giorno prima della data fissata, salvo che si tratti di rinvio ad altro orario dello stesso giorno.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica E-APPALTI FVG con apposito avviso in "Area pubblica" e inviando una PEC ai concorrenti dall'area "Messaggi" della piattaforma, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il R.U.P. procederà, nella prima seduta a verificare il tempestivo inserimento dei plichi elettronici nel Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è costituito dal RUP. In capo al RUP non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine il medesimo rilascia apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Il seggio di gara è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara sulla piattaforma E-Appalti FVG procederà in modalità telematica (cfr. paragrafo 18) alla verifica dell'avvenuta presentazione sulla medesima piattaforma dell'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate il seggio di gara procederà all'esame delle offerte economiche applicando i criteri di cui al paragrafo 17.

Il seggio di gara individua gli operatori eventualmente da escludere e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica tramite portale e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, sempre sulla piattaforma E-Appalti FVG in modalità telematica (cfr. paragrafo 18): pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Il seggio di gara, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e, dunque, esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine di almeno quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascuno dei lotti oggetto della gara, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dei singoli lotti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente migliore offerente la presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il singolo lotto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e

dall'art. 92 comma 3 del d. lgs. 159/2011.

Del contratto di polizza forma parte integrante e sostanziale il relativo capitolato. Il capitolato di polizza annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'assicuratore in aggiunta al capitolato, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, il servizio potrà essere avviato in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto, trattandosi di prestazione la cui mancata o tardata esecuzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d. lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Stazione appaltante potrà dare avvio alla prestazione in pendenza della stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa, il deposito cauzionale, saldo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, verrà incamerato integralmente a titolo di penale.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del competente responsabile.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del d. lgs. 82/2005.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario/aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore posto a base d'asta.

L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 994,84 (iva inclusa). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario o agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse inerenti la sottoscrizione del contratto.

Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice potranno essere effettuate per il tramite dell'Area Messaggi della RdO.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Considerata la natura dell'appalto non si applica la clausola sociale.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i, nonché del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e della legge 101/2018 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e della legge

101/2018, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Codroipo, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto, oltre che per consentire l'esecuzione del contratto stesso.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/1990 e ss.mm., che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti *ex lege*.

LOTTO 1

COPERTURA ASSICURATIVA **ALL RISKS PATRIMONIO** **IMMOBILIARE E MOBILIARE** **DELL'ENTE**

CONTRAENTE	Comune di Codroipo
INDIRIZZO	Piazza G. Garibaldi n. 81 33033 Codroipo
P. IVA / Codice Fiscale	00461440307 / 80006530309
DECORRENZA	31.07.2021
SCADENZA	31.07.2023
PRIMA QUIETANZA	31.12.2021
RATEAZIONE	Annuale
CIG	8774643877

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede
- Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 3 Pagamento del premio
- Art. 4 Durata dell'assicurazione
- Art. 5 Modifiche all'assicurazione
- Art. 6 Aggravamento del rischio
- Art. 7 Diminuzione del rischio
- Art. 8 Disdetta – recesso in caso di sinistro
- Art. 9 Coassicurazione e delega
- Art. 10 Oneri fiscali
- Art. 11 Foro Competente
- Art. 12 Interpretazione del contratto
- Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 15 Regolazione del premio
- Art. 16 Estensione territoriale
- Art. 17 Clausola broker
- Art. 18 Situazione sinistri
- Art. 19 Ispezione delle cose assicurate
- Art. 20 Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici
- Art. 21 Rinvio alle norme di legge
- Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art. 1 Forma di copertura
- Art. 2 Oggetto della copertura
- Art. 3 Esclusioni
- Art. 4 Enti esclusi

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica
- Art. 2 Perdita pigioni
- Art. 3 Rimborso onorari periti
- Art. 3 bis) Rimborso onorari dell'assicurato per la gestione della pratica-produzione della documentazione
- Art. 4 Rimborso onorari consulenti
- Art. 5 Ricorso terzi
- Art. 6 Rischio locativo
- Art. 7 Ricorso locatari
- Art. 8 Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere
- Art. 9 Fenomeno elettrico
- Art. 10 Maggiori costi
- Art. 11 Delimitazioni di garanzia
- Sub sezione FURTO**
- Art. 12 Furto, rapina, estorsione di valori
- Art. 13 Furto, rapina, estorsione dei beni definiti alla voce fabbricati e contenuto
- Art. 13 bis Furto di beni posti all'aperto
- Art. 14 Portavalori
- Art. 15 Differenziale storico artistico
- Sub sezione ELETTRONICA**
- Art. 16 Archivi e supporti dati elettronici

SEZIONE 5**GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 4 Mandato dei periti
- Art. 5 Operazioni peritali
- Art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
- Art. 7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
- Art. 8 Leeway Clause
- Art. 9 Limite massimo dell'indennizzo
- Art.10 Rinuncia al diritto di surroga
- Art. 11 Anticipo sulle indennità
- Art. 12 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 13 Indennizzo separato per ciascuna partita

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI**SEZIONE 6****SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
- Art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art. 3 Riparto di coassicurazione
- Art. 4 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Acqua condotta e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature e/o fuoriuscita di liquidi in genere.....	Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuori uscita di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, traboccamento, rigurgito, intasamento gronde e pluviali, occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze.
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/ o alluvioni, salvo quanto previsto per la garanzia "acqua condotta" e/o traboccamento d' acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Apparecchi ad impiego mobile	Impianti ed apparecchiature che per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi: personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, lavagne luminose e simili, impianti radio, informatici e/o telefonici nonché apparecchiature stabilmente fissate su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente, ecc. Si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Archivi e dati elettronici	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Attrezzature elettroniche	<ul style="list-style-type: none"> • Hardware per elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso); • Apparecchiature di audio/fono/video/riproduzione/rilevazione/controllo e simili; • Impianti antintrusione, rilevazioni presenze e simili; • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini telefonici, fotocopiatori, unità fisse di monitoraggio, gruppi di continuità, switch e routers IP), situate sia al coperto che all'aperto, presso le ubicazioni dell'assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte; • Apparecchi ad impiego mobile
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Contenuto	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi, incluse aree circostanti, attrezzature, merci in genere, imballi etc. Impianti di illuminazione pubblica compresi a LED ed impianti semaforici, segnaletica stradale e parcometri nonché impianti fotovoltaici e pannelli solari ove non diversamente assicurati con altra polizza specifica.</p> <p>Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, archivi, dati, supporti di dati, programmi, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile, gruppi di continuità ecc.</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell'Ente o in uso a qualsiasi titolo all'Ente, o di proprietà dell'Ente e dati in uso a terzi; o all'aperto (esclusa la circolazione); si intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all'Ente, poste all'aperto ed utilizzate nell'ambito di progetti quali bike sharing, visite didattico-naturalistiche ecc.</p>

	<p>Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzatura, mobili ed arredi, pareti attrezzate e quant'altro risulti funzionale all'immobile, inclusi arredi, attrezzature urbane e giostrine-giochi posti all'aperto; attrezzi e relativi ricambi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti di condizionamento o riscaldamento, anche portatili; impianti in genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti automatici e non di estinzione, di telegestione/rilevazione/ottimizzazione, di videosorveglianza, impianti di teleriscaldamento, impianti a completamento dei fabbricati, con presa di beneficio anche a favore degli enti proprietari, a seguito di nulla osta contraente.</p> <p>Merci, materie prime, infiammabili e merci speciali, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, magazzini, opifici, officine, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".</p> <p>Opere D'Arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, gessi, stampe, disegni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi, manoscritti, perle, pietre e metalli preziosi, reperti archeologici, reperti naturalistici, tassidermizzati, armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi carattere storico – artistico, carrozze d'epoca e cose aventi valore artistico o storico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto od opera di ingegno avente carattere storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sui beni culturali e successive modifiche</p>
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/lo suoi dipendenti sia verso altre persone.
Eventi Atmosferici	<p>Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, antenne camini, attrezzature, impianti.</p> <p>Merci poste anche in fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi, etc., e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).</p> <p>Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, inclusi quelli procurati da intasamento di gronde e pluviali.</p> <p>Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall'acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere.</p>
Eventi Socio-politici	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Fabbricati	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o

	<p>gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Sono compresi inoltre gli impianti esterni ai fabbricati, anche se interrati.</p> <p>S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, eliporti, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente.</p> <p>L'area interna recintata dei cimiteri è parificata ai locali.</p> <p>L'area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali.</p> <p>S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, cancelli, grondaie interne ed esterne ai fabbricati e muri recinzione.</p> <p>Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc.</p> <p>Si intendono comprese le migliorie apportate dall'Assicurato se i locali sono in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.</p>
Fenomeno Elettrico	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbracciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Furto	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Primo Rischio Assoluto	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.

Programmi	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Supporti dati	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro.
Terrorismo e sabotaggio	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Valore Intero	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Valori	Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle e ricette di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.

Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione e a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Limitatamente alle **Opere D'Arte**, così come riportate alla definizione Contenuto, queste vengono assicurate per tutti i rischi derivanti dal trasporto e dalla giacenza, nella forma "Chiodo a chiodo", con il limite di indennizzo di € 50.000,00 per sinistro/anno, come di seguito previsto:

- Opere d'arte di proprietà della Contraente, Opere d'arte di proprietà della Contraente affidate a terzi per manifestazioni diverse (esposizioni, mostre, fiere, ecc.);
- Opere d'arte di proprietà di Terzi, che vengono esposte per manifestazioni organizzate dalla Contraente;
- Opere d'arte di proprietà di Terzi, affidate alla Contraente per essere esposte in esposizioni, mostre, fiere, manifestazioni in genere non organizzate dalla Contraente;

A comprovare quanto sopra, faranno esclusivamente fede, rimossa ogni riserva e/o eccezione, le evidenze amministrative della Contraente dalle quali si rilevano:

- le opere d'arte, proprie o di terzi, come riportate alla definizione Contenuto, quali ad esempio: cataloghi, elenchi delle collezioni, lista opere, lista mostre, con indicazione dei rispettivi valori, siano essi indicati analiticamente o per l'intero, consegnate alla Contraente o dalla Contraente consegnate a terzi;
- le località di partenza e riconsegna delle opere, laddove le stesse provengano da soggetti terzi;
- le località ed i locali destinati alle collezioni, esposizioni, mostre d'opere d'arte, siano esse/i della contraente o di terzi;
- modalità di trasporto delle opere.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza, ovunque collocati; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegnò i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti.
- e) Enti non diversamente indicati e/o definiti: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto e/o entro l'area pertinente ad ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si ritrovi sottotetto di Fabbricati, sia all'aperto; nella eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, stands anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc.

Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Quanto previsto alla definizione Contenuti, Fabbricati, **si intende garantito anche se posto all'aperto.**

Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora **essi si trovino a bordo** e/o trasportati all'interno di veicoli, natanti, aerei;

Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora **essi si trovino in giacenza** presso sedi della contraente o presso sedi terze, a qualsiasi titolo;

Si intendono altresì assicurati i predetti beni ed anche qualora **essi stazionino temporaneamente** in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.

Le attrezzature/ merci che per naturale destinazione debbono **essere poste su automezzi** di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati **durante e/o a causa di loro movimentazione** all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dei fabbricati e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato -prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Cod. Civ.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 Cod. Civ.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3) Pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 45 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

Art. 4) Durata dell'assicurazione

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Prima quietanza: 31.12.2021. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 5) Modifiche all'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 7) Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

Art. 8) Disdetta- recesso - in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata.

Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 9) Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione

della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11) Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

Art. 12) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13) - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 14) - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15) Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione dei premi per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;

- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati Forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall'assicurato al broker, entro 90 giorni dalla notifica dell'importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale "appendice di regolazione", ricevuto dalla società assicuratrice.

Art. 16) Estensione territoriale.

L'Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.

Art. 17) Clausola broker:

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

Art. 18) Situazione Sinistri

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

Art. 19) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 20) Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), telefax, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

Art. 21) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22) Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1 - Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art. 1 e 2).

Art. 2 - Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Art. 3 - Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 Cod. Civ.) ad indennizzare i danni causati da:

- A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
- esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
- C) dolo del Contraente, dell'Assicurato e dei rappresentanti legali, la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri
- D) deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti ed insetti, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio
- E) inquinamento di aria, acqua, suolo e contaminazione
- F) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte.
- G) Infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, frode, ammanchi, sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari
- H) Mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismo, maremoto, eruzioni vulcaniche, crollo, assestamento, contrazione o espansione di fabbricati e relative fondamenta, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio
- I) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o macchinari
- J) errori di progettazione e di lavorazione, da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale
- K) da guasti meccanici ed elettrici in genere, deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causati dal suo normale uso o funzionamento, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio
- L) interruzioni di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione, salvo che tali interruzioni non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi
- M) perdite di mercato ed indiretti di qualsiasi genere
- N) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate
- O) eventi per i quali deve rispondere il costruttore o l'installatore o il fornitore per legge o per contratto
- P) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione
- Q) Virus informatici
- R) **Inondazioni, alluvioni e allagamenti**
- S) **terremoto**

Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;

Art.4 - Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente
2. Boschi, alberi, piante, animali
3. **Impianti fotovoltaici e pannelli solari**

SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI

(Integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 1) - Spese di demolizione, sgombero, bonifica

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro":

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o

attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza

- c) Le spese necessarie per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio
- d) Si intendono compresi in garanzia le spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l'ente abbia competenza d'intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti
- e) Le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e/o ricollocazione

Art. 2) - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 3) Rimborso onorari periti

Rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell'importo indicato alla clausola "limiti di indennizzo".

Art. 3 bis) Rimborso oneri dell'assicurato per la gestione della pratica-produzione della documentazione

La Società rimborserà una somma forfetaria sino ad € 5.000,00, per qualsiasi operazione eseguita da dipendenti e/o altri operatori dell'Assicurato nella gestione del sinistro, inclusa l'assistenza alle operazioni peritali – inclusi sopralluoghi nei cantieri – produzione documentazione attinente al danno e quant'altro.

Art. 4) Rimborso onorari consulenti

La Società rimborserà inoltre all'Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall'assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato ritenga produrre.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di Indennizzo", in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo del 8% del danno accertato.

Art. 5) - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 6) Rischio locativo

La società, in caso di responsabilità dell'assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/assicurato.

Art. 7) Ricorso Locatari, inquilino: vedi art 5).

Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili, ecc.

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.

Art. 9) Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Fenomeno elettrico".

Art. 10) Maggiori costi

In caso di danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- spese di ricerca, ricostruzione, bonifica e ripristino dati ed archivi conseguenti a virus, hacking, attacchi cibernetici etc;
- danni da interruzione di esercizio;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato dall'ente.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Maggiori costi.

Art. 11) Delimitazioni di garanzia

1- Eventi – sociopolitici – atti dolosi e terrorismo:

La Società non risarcirà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia "Eventi socio-politici, con preavviso di quattordici giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2- Inondazioni, alluvioni e allagamenti (GARANZIA NON OPERANTE)

La presente polizza comprende i danni diretti e materiali alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni e allagamenti. Si intendono escluse le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento.

4. Eventi atmosferici: relativamente ai danni diretti e materiali causati da eventi atmosferici la Società non risarcirà i danni ai seguenti beni:

- enti all'aperto, ad eccezione di: autoveicoli, serbatoi nonché impianti fissi ed installazioni fisse per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati,
- inoltre, anche se non facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, a:
- vetrate e lucernari in genere, insegue;
 - lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine.

5. Grandine

Fermo quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica,
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

6. Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la Società non risarcirà i danni a fabbricati e serbatoi, e loro contenuto, non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi).

7. Terremoto (GARANZIA NON OPERANTE)

Relativamente ai danni diretti e materiali causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

8. Acqua condotta

Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:

- a) da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- b) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.

Sub Sezione FURTO

Art. 12) Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono dei pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione di valori.

Sono parificati ai danni da furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti agli stabilimenti (ed ai relativi fissi ed infissi) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 "guasti cagionati dai ladri". Eventuali danni subiti dai beni facenti parte della partita Contenuto relativamente ad atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti nell'apposita voce alla Sezione 6 "eventi socio-politici".

Art. 13) Furto, rapina estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai beni di proprietà del medesimo, e dei dipendenti, ecc. trovantisi all'interno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e comunque ubicati, laddove l'assicurato abbia un interesse assicurabile, dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1), causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;

- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione **dei beni definiti alla voce "Fabbricati e Contenuti"**.

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antifondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo i mezzi di protezione e chiusura siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate verranno indennizzati con lo scoperto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6.

Sono parificati ai danni da furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti agli stabilimenti (ed ai relativi fissi ed infissi) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 "guasti cagionati dai ladri". Eventuali danni subiti dai beni facenti parte della partita Contenuto relativamente ad atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti nell'apposita voce alla Sezione 6 "eventi socio-politici".

Art.13 bis) Furto di beni posti all'aperto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a furto di beni posti all'aperto dei fabbricati, purché stabilmente installati; la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto di beni posti all'aperto"

Art. 14) Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa e imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art. 11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art. 15) Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alle partite "Fabbricati" e "Contenuti", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e tutto quanto riportato alla Definizione Opere d'Arte, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

E' compreso in garanzia il valore di deprezzamento.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Sub Sezione ELETTRONICA

Art. 16) Archivi e supporti dati elettronici

La Società si obbliga a ad indennizzare l'assicurato delle perdite e/o dei danni che colpiscano gli archivi elettronici mentre gli stessi:

- si trovano nei luoghi di utilizzo;
- si trovano in altro impianto di elaborazione dati a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati e ne impedisca l'uso.

Esclusioni speciali

Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni da informazioni registrate sugli archivi del computer:

- dovuti a presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
- avvenuti durante l'elaborazione, a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza;
- malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

Somma assicurata:

La somma assicurata è quella indicata nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Archivi e supporti dati elettronici/informatici" e rappresenta il limite massimo d'indennizzo, per sinistro / anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. Resta inteso e convenuto che il diritto dell'assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i danni materiali e diretti all'hardware rientrante sotto la partita "Contenuti".

Resta tra le parti convenuto che se la ricostruzione degli archivi non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro e sei mesi per i programmi l'assicurato decade dal diritto di indennizzo.

La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro annuo con quella relativa all'articolo "Ricostruzione archivi" della presente Sezione.

SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.

Il Contraente deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società;
- attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
- fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
- fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

E' facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il funzionamento.

Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure con caratteristiche superiori, aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant'altro inerente;
- per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima beneviva ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6.
- per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro.

b) in caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per prestazioni
- b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
- c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza
- e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
- f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6
- g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, l'assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l'adeguamento della costruzione alle norme vigenti

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque g) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 20.000,00

Art. 8 - Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 Cod. Civ. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 Cod. Civ. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, ecc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l'assicurato

Art. 11 Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, ai sensi di successivo art. 11), il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. =

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 13 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
- La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio

(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in €	Tasso annuo lordo (per mille)	Premio annuo lordo in €
1	Fabbricati, inclusi I Fabbricati storici vincolati dalla sovrintendenza In regime di esenzione imposta	80.000.000,00		
2	Contenuto, escluso quanto previsto ai successivi punto 2 bis e 2 ter	2.200.000,00		
2 bis	Carrozze d'epoca	1.000.000,00 (a Primo Rischio Assoluto)		
2 ter	Velivolo posto all'aperto presso impianto base in via Friuli, in concessione dal Ministero della Difesa al Comune di Codroipo. La presente partita è vincolata a favore del 3° Reparto Manutenzione Aeromobili di Treviso	4.000,00 (a Primo Rischio Assoluto)		
3	Ricorso terzi e locatari, inquilini	1.500.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero a P.R.A.	250.000,00		
5	Ricostruzione archivi a P.R.A.	50.000,00		

Composizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Franchigia frontale per ogni sinistro: € 2.000,00, fatto salvo quanto sotto specificato

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in genere ecc.	€ 50.000,00 per periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia € 500,00 per sinistro
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	Scoperto 10%, minimo € 1.000,00 per sinistro
Demolizione e sgombero	La somma assicurata alla partita 4 (Art. 1 Sez. 6) per sinistro	FRANCHIGIA FRONTALE
Spese di Bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali lacustri ove l'ente abbia competenza d'intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti.	€ 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a Primo rischio assoluto	FRANCHIGIA FRONTALE
Crollo e collasso strutturale	€ 150.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
Perdita Pigioni	Massimo 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari assicurate	FRANCHIGIA FRONTALE
Onorari consulenti ed onorari periti	€ 100.000,00 per sinistro	FRANCHIGIA € 1.000,00
Ricorso terzi	La somma assicurata alla partita 3) per sinistro	FRANCHIGIA FRONTALE
Eventi socio-politici	70% delle somme assicurate con il limite di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro

Terrorismo e sabotaggio	50% delle somme assicurate con il limite di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate con il limite di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10%, minimo € 2.000,00 per sinistro relativamente a ciascun fabbricato e relativo contenuto
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	GARANZIA NON OPERANTE	GARANZIA NON OPERANTE
Sovraccarico neve,	30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro relativamente a ciascun fabbricato e relativo contenuto
Gelo e ghiaccio	€ 200.000,00	FRANCHIGIA FRONTALE
Grandine	€ 200.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.000,00 per sinistro
Terremoto	GARANZIA NON OPERANTE	GARANZIE NON OPERANTE
Furto, Rapina, Estorsione di Valori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto	€ 5.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 10.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia € 500,00 per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti Somma assicurata a Primo rischio Assoluto	€ 50.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 100.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro
Furto di beni posti all'aperto	€ 10.000,00 per sinistro con il limite di € 25.000,00 per periodo assicurativo	15% minimo € 500,00 per sinistro
Portavalori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto	€ 5.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 10.000,00	Franchigia € 500,00 per sinistro
Guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Garanzia acqua condotta e/o traboccamento acqua da occlusione, intasamento gronde e pluviali e/o rigurgito fognature, ecc...	€ 100.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia € 500,00 per sinistro
Ricerca e riparazione danni indennizzabile indipendentemente dalla operatività della garanzia acqua condotta	€ 100.000,00 per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	Franchigia € 500,00 per sinistro
- Attrezzatura elettronica - Apparecchiature ad impiego mobile	€ 100.000,00 per sinistro anno, con il limite di € 20.000,00 per sinistro anno	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Archivi e supporti dati elettronici/informatici/cartacei	La somma assicurata alla partita "Ricostruzione archivi" per sinistro anno	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Maggiori costi e/o danni indiretti	€ 200.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Differenziale Storico - Artistico	€ 250.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Opere d'arte	€ 20.000,00 per sinistro ed € 100.000,00 per periodo assicurativo Indennizzo a Primo Rischio Assoluto	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro

La Società in nessun caso sarà tenuta ad indennizzare una somma superiore ad € 15.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate

Società

Agenzia

Percentuale di ritenzione

Art. 4 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt. 1341/1342 Cod. Civ. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·

Durata della polizza; ·

Recesso in caso di sinistro; ·

Foro competente; ·

Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

MUR

LOTTO 2

COPERTURA ASSICURATIVA **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO** **TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

CONTRAENTE	Comune di Codroipo
INDIRIZZO	Piazza G. Garibaldi n. 81 33033 Codroipo
P. IVA / Codice Fiscale	00461440307 / 80006530309
DECORRENZA	31.07.2021
SCADENZA	31.07.2023
PRIMA QUIETANZA	31.12.2021
RATEAZIONE	Annuale
CIG	8774609C67

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SOMMARIO

DEFINIZIONI

MASSIMALI

CONDIZIONI PRELIMINARI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Validità della copertura-esclusione tacita proroga
Art. 2	Diritto di recesso
Art. 3	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 4	Altre assicurazioni
Art. 5	Decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio
Art. 6	Regolazione annuale del premio
Art. 7	Modifiche dell'assicurazione
Art. 8	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art. 9	Anticipata risoluzione
Art. 10	Oneri fiscali
Art. 11	Coassicurazione
Art. 12	Estensione territoriale
Art. 13	Foro competente
Art. 14	Rinvio alle norme di legge
Art. 15	Gestione delle vertenze
Art. 16	Interpretazione del contratto
Art. 17	Clausola broker
Art. 18	Abrogazione obbligatorietà "dichiarazioni dell'assicurato"
Art. 19	Forma delle comunicazioni
Art. 20	Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa
Art. 21	Situazione sinistri

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 22	Oggetto dell'assicurazione
---------	----------------------------

CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 23	Descrizione del rischio
Art. 24	RC da qualunque tipo di attività complementare
Art. 25	Estensioni di garanzie
Art. 26	Qualifica di terzi
Art. 27	Garanzie per fatti riconducibili a responsabilità di chi svolge attività in nomee per conto dell'Ente
Art. 28	Concessione/utilizzo dipendenti
Art. 29	Lavoro interinale
Art. 30	Ordinaria e straordinaria manutenzione
Art. 31	Estensioni diverse
Art. 32	Franchigia assoluta
Art. 33	Gestione di centri sociali e assistenza a domicilio agli anziani minori o invalidi
Art. 34	Attività sociali, ricreative, di soggiorno e diverse
Art. 35	Inquinamento accidentale
Art. 36	Danni da incendio, esplosione e scoppio
Art. 37	Danni da sospensione di attività
Art. 38	Danni a veicoli sotto carico e scarico
Art. 39	Committenza auto
Art. 40	Rimozione veicoli
Art. 41	Cose trovantisi nell'ambito dei lavori o dei servizi

Art. 42	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Art. 43	Responsabilità del DLGS 81/2008 e committenza in genere
Art. 44	Responsabilità diverse
Art. 45	Cose in consegna
Art. 46	Errata interpretazione leggi INAIL
Art. 47	Buona fede nelle dichiarazioni
Art. 48	Rischi esclusi

RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza e, pertanto:

- IL CONTRAENTE
- il LEGALE RAPPRESENTANTE, il Segretario, gli Amministratori tutti, nonché TUTTI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO A QUALSIASI TITOLO ALLE ATTIVITA' SVOLTE dall'Assicurato (definiti AGENTI LEGITTIMI);
- tutti i DIPENDENTI o assimilati a qualsiasi titolo o funzione svolta
- gli ENTI per i quali e nei quali l'Assicurato gestisce servizi

ASSICURAZIONE: il CONTRATTO ASSICURATIVO

BROKER: l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di brokeraggio, in seguito: BROKER;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula la polizza

COSE: sia OGGETTI MATERIALI sia ANIMALI

DANNI CORPORALI: morte o lesioni personali

DANNI MATERIALI: distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati

FRANCHIGIA: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

POLIZZA: il DOCUMENTO che prova l'esistenza del contratto assicurativo

PREMIO: la SOMMA dovuta dal Contraente alla Società

RISCHIO: la possibilità che si verifichi l'evento dannoso coperto da assicurazione

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (ai fini del conteggio del premio): per retribuzione annua lorda si intende:

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- gli emolumenti lordi versati dal Contraente per l'utilizzo di lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro nonché con le altre e/o diverse forme contrattuali previste dalle Leggi per la Pubblica Amministrazione;

SOCIETA': la COMPAGNIA ASSICURATRICE, in seguito "SOCIETA'"

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

MASSIMALI:

1. Massimali di copertura:

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato;

€ 5.000.000,00 quale massimo risarcimento per anno assicurativo per tutte le garanzie previste dalla polizza.

CONDIZIONI PRELIMINARI:

Il preventivo annuo delle retribuzioni lorde da erogare a tutto il personale dipendente ed altri soggetti INAIL, sia in attività presso il Comune che dislocato, ammonta a € 2.200.000,00 (personale soggetto e non all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro).

Regolazione premio a periodo annuo.

Premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. VALIDITA' DELLA COPERTURA – ESCLUSIONE TACITA PROROGA

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Prima quietanza: 31.12.2021. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

2. DIRITTO DI RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 90 giorni. In caso di recesso della Società, quest'ultima si impegnerà a restituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

4. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 C.C..

5. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il quarantacinquesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

6. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo delle retribuzioni lorde il tasso pattuito, fermo il minimo pari al 75% del Premio anticipato. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari al calcolo del premio definitivo, che consistono nel consuntivo degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri denunciati e/o accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

7. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

AGLI EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. (responsabilità civile terzi) in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- darne avviso scritto alla Società, all'Agenzia od al Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di risarcimento.

Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

AGLI EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro o assimilati) in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve denunciare alla Società, all'Agenzia od al Broker:

1. gli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria - amministrativa a norma delle leggi sugli infortuni sul lavoro;

2. i casi di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o di tutti gli aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni (tra cui il Decreto Lgs. n. 38/2000 e il Decreto Lgs. n. 276/2003).

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

La Società si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale, al Contraente e al Broker, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte, importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

9. ANTICIPATA RISOLUZIONE

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione previsti dal contratto o dal Codice Civile, si conviene da parte della Società che, ove la stessa non rinunci al recesso dal contratto ed alla anticipata risoluzione entro il periodo di validità della polizza, essa si impegna ad un termine di preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., non inferiore a centoventi giorni.

10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

11. COASSICURAZIONE

Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio: l'assicurazione può essere ripartita per quote tra Società.

In tal caso l'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato.

Si conviene fra le Parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.

12. ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

13. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello del Comune.

14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

15. GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso spettanti. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Quanto sopra si intende valido per tutti i sinistri denunciati, anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia. Il Contraente dà ampio ed irrevocabile mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento dovuto ai terzi danneggiati rientrante nella franchigia, ratifica fin d'ora l'operato della Società e si obbliga a rimborsare le somme anticipate a tale titolo per suo conto.

16. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

17. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo –come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

18. ABROGAZIONE OBBLIGATORietà "DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO".

Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi.

19. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E APPENDICI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

21. SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate. In caso di recesso di cui al precedente articolo "Diritto di recesso" le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite al contraente entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione di recesso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

22. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nella sua qualità di Amministrazione Comunale, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni (tra cui il D. Lgs n.38 del 2000 e il D. Lgs. n. 276 del 2003), verso i prestatori di lavoro iscritti INAIL utilizzati a qualunque titolo per gli infortuni da loro sofferti (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parasubordinati, eventuali impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, personale dipendente temporaneo a tempo determinato o personale convenzionato, i collaboratori coordinati, i lavoratori utilizzati con contratti di somministrazione, borse lavoro e/o simili, ecc., che siano iscritti INAIL). Inoltre, la garanzia è estesa a studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso l'assicurato per l'addestramento, corsi d'istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

- b) ai sensi del Codice Civile a titolo risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni (tra cui il D. Lgs. n. 38 del 2000 e il D. Lgs. n. 276 del 2003), cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (danno biologico senza franchigie).

2. MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (compresi eventuali addetti a lavori socialmente utili o personale temporaneo) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore alla data di effetto della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, tenuto conto peraltro di quanto previsto all'articolo 46.

- c) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dagli ENTI o ISTITUTI PREVIDENZIALI, dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE COMPLEMENTARI

23. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, nella sua qualità di Ente Locale Territoriale, per tutte le attività e funzioni dirette, in convenzione, associazione od in altro modo esercitate conseguenti a disposizioni di legge, regolamentari, statutarie o di Enti, Organi od Organismi competenti, siano esse in corso alla data di stipula della polizza sia che si dia loro inizio successivamente.

E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione e/o della manutenzione di fabbricati o prefabbricati e impianti tutti di pertinenza, destinati alle diverse attività istituzionali o pubbliche, dirette o indirette, esercizio scuole comunali, terreni, strade, piazze, fognature, impianti sportivi, ponti, canali, palestre, sale riunioni, canoniche, centri polifunzionali, impianti e manufatti vari, giardini anche privati, parchi giochi, parcheggi e aree pubbliche, acquedotto (proprietà e gestione) e fontane pubbliche, attrezzature, macchinari diversi usati in pubblici servizi, nonché dalla proprietà e/o conduzione di immobili, di impianti anche stradali (compresa illuminazione pubblica) ed attrezzature con altra destinazione siano essi in carico all'Ente al momento della stipula della polizza o vi entrino successivamente.

E' compresa in garanzia, altresì, la responsabilità civile derivante al Contraente sulle aree assoggettate a servitù di diritto/uso pubblico e/o di passaggio pedonale pubblico.

24. R.C. DA QUALUNQUE TIPO DI ATTIVITA' COMPLEMENTARE

L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da qualunque tipo di attività complementare, accessoria e sussidiaria a quella istituzionale, compreso il rischio della committenza, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: artistica, sportiva, ricreativa, culturale, sociale, assistenziale, di promozione ed organizzazione di manifestazioni, di vigilanza, di protezione civile, di congressi, di concorsi, di spettacoli, mostre, fiere, mercati, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

25. ESTENSIONI DI GARANZIE

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) Responsabilità civile derivante all'Ente quale affidatario di minori nonché per la responsabilità civile imputabile alle famiglie aventi in carico i minori per i danni che i medesimi possono arrecare a terzi. Sono inoltre annoverate tra i "terzi" le famiglie che accolgono i minori in affidamento. Qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia d'origine, si intende compresa anche tale responsabilità temporanea per danni provocati a terzi dal minore stesso. La presente garanzia non è invece operante per l'affidamento alla famiglia d'origine qualora ciò comporti il definitivo rientro del minore al proprio nucleo familiare;

- b) Responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di asili, scuole, centri di assistenza, centri per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile personale degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere. Si precisa che i sorveglianti, gli operatori ed i frequentanti tali strutture sono considerati terzi fra loro;
- c) Responsabilità civile derivante all'assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque esterne e fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi. Si precisa che è compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai propri operatori e/o alle cose degli stessi da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dall'Ente;
- d) Responsabilità civile derivante dall'attività degli operatori della squadra comunale di protezione civile;
- e) Responsabilità civile risalente per fatti di persone che svolgono lavori di pubblica utilità per messa alla prova (ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale e dell'art. 141-ter disp. att. c.p.p. (art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88) e/o lavori di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 54 del d. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, degli artt. 186 e 187 del d. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1990, dell'art. 165 del codice penale e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001."). Le stesse garanzie saranno operanti in favore delle persone sopra indicate, qualora vengano chiamate a rispondere direttamente per i danni corporali e/o materiali causati a terzi in conseguenza di fatti/atti colposi commessi in relazione all'espletamento delle attività/servizi loro affidati.

26. QUALIFICA DI TERZI

Le parti si danno atto che:

- a. Quando l'Assicurato non è una persona fisica sono esclusi dal novero di terzi esclusivamente i prestatori da lui dipendenti o assimilati (collaboratori coordinati, lavoratori socialmente utili o quanti altri) ricadenti sotto le disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni fra cui il D.Lgs. n. 38 del 2000, quando sono operative le garanzie R.C.O.

I lavoratori di cui sopra sono da considerarsi invece terzi:

- a. Qualora subiscano danno mentre non sono in servizio;
- b. Qualora subiscano danno a cose di loro proprietà.

Sono altresì considerati terzi:

- a) Tutti i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L. per gli infortuni o le malattie professionali conseguenti a svolgimento di funzioni o mansioni in favore dello stesso: in tal caso la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che questi sia tenuto a pagare.
- b) I Comuni e/o gli Enti per i quali e nei quali il Comune svolge i propri compiti istituzionali, anche per le attività svolte in collaborazione od in convenzione con altri Enti o Istituzioni, sia sul territorio comunale che extracomunale.
- c) I fornitori, titolari o dipendenti di Ditte che occasionalmente partecipano a lavori di carico e scarico, per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempre ché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 C.P.; in tale fattispecie la garanzia è altresì operante anche per la responsabilità che a qualsiasi titolo ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi mentre attendono alle attività sopra citate.
- d) I liberi professionisti, i consulenti, i volontari a vario titolo, gli obiettori di coscienza, i militari assegnati in servizio presso il Comune, i frequentatori a scopo di studio/aggiornamento o quanti altri (non dipendenti) siano ammessi nel suo ambito ed abbiano subito danni corporali in occasione ed in conseguenza della loro partecipazione all'attività del Comune, sempre ché non sussista loro responsabilità nell'evento dannoso.

- e) Sempre limitatamente ai danni corporali, per i quali non sussista loro responsabilità nell'evento dannoso, i titolari e i dipendenti di altre ditte trovantis negli ambienti per eseguire opere di sorveglianza, di pulizia, di manutenzione, riparazione e collaudo (purché non prendano parte a specifici lavori oggetto dell'attività dell'Assicurato); durante l'espletamento di tali attività la garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile al Contraente stesso per i danni involontariamente cagionati a terzi da detto personale.
- f) Limitatamente ai danni corporali causati da crollo parziale o totale di fabbricati e relative pertinenze, i dipendenti in genere, sempre ché non si tratti di infortuni rientranti in R.C.O..
- g) Gli Amministratori ed i loro familiari per i danni corporali subiti, sempreché non sussista loro diretta e personale responsabilità nell'evento dannoso.

27. GARANZIE PER FATTI RICONDUCEBILI A RESPONSABILITÀ DI CHI SVOLGE ATTIVITÀ IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE

Qualora il Comune sia tenuto a pagare per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi o dipendenti da parte dei propri Amministratori e/o Consiglieri, Segretario Comunale, dei Funzionari, dei Responsabili di servizio e/o del procedimento, della sicurezza, progettazione e direzione lavori e di tutti i dipendenti iscritti nei libri obbligatori durante lo svolgimento delle loro funzioni, mansioni o compiti nonché per l'eventuale responsabilità risalente al Contraente per fatto di coloro che sono ammessi dal Comune, o che operano a vario titolo per conto dello stesso, in attività condotte o autorizzate dall'Ente, le garanzie assicurative di cui alla presente copertura sono operanti in favore del medesimo.

Le stesse garanzie assicurative sono operanti in favore delle persone sopra dette, qualora vengano chiamate a rispondere direttamente per i danni causati a terzi in conseguenza di omissioni, di fatti e atti colposi commessi in relazione all'espletamento del mandato o del servizio ed all'adempimento di obblighi d'ufficio in favore del Comune.

A tali effetti è considerato terzo anche il personale dell'Assicurato eventualmente non soggetto all'obbligo di assicurazione INAIL per gli infortuni subiti nello svolgimento delle sue mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p.

28. CONCESSIONE/UTILIZZO DIPENDENTI

Considerato che il Comune assicurato può concedere l'utilizzo di propri dipendenti ad altri Enti Pubblici per lo svolgimento delle stesse mansioni contrattuali svolte nello stesso, si prende atto tra le parti che le garanzie di polizza si intendono operanti a tutti gli effetti per i dipendenti comunali ovunque svolgano l'attività.

29. LAVORO INTERINALE

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati e/o subiti da prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da una Società fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196/1997 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

30. ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Si dà atto che si intendono compresi in garanzia anche i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione, ampliamenti di fabbricati, di strade, di depuratori, di macchinari, impianti o quant'altro descritto o meno in polizza in maniera dettagliata, ma di proprietà dell'Assicurato o in gestione.

Ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, anche ai fini di quanto disposto dalla D. Lgs. n. 81/2008 nonché norme regolanti tale materia.

31. ESTENSIONI DIVERSE

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile incombente all'Assicurato/Contraente per:

- a) operazioni di ritiro o consegne diverse a terzi di merci, materiali o quant'altro ed operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento da e su veicoli da trasporto in genere;
- b) esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, caduta neve non rimossa in tempo dai tetti, aree verdi ed alberi anche di alto fusto, proprietà, uso ed installazione di antenne, ripetitori, di segnaletica stradale e di ogni genere, di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni ovunque installati;
- c) mancato od insufficiente servizio di vigilanza o intervento su segnaletica, impianti, anche semaforici, ripari, recinzioni a protezione dell'incolumità di terzi o per l'esistenza in luoghi aperti di opere, lavori, macchine, impianti, attrezzature, depositi materiali diversi e simili;
- d) proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore, da parte dei dipendenti o di chi svolge attività in nome e per conto dell'Ente, per lavoro o servizio;
- e) esistenza di mense scolastiche e/o per anziani, uso di distributori automatici di cibi e/o bevande diverse;
- f) somministrazione di alimentari e farmaceutici;
- g) esistenza di officine attrezzate per manutenzioni diverse di proprietà e beni comunali e relativi impianti, centraline termiche, cabine e centrali di compressione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonché ad altre simili attività, macchinari ed attrezzature usati per esclusive necessità dell'Ente;
- h) danni ad impianti e condutture sotterranei, danni a fabbricati o cose da cedimenti, vibrazioni e/o franamenti del terreno a condizione che i danni non derivino da lavori che implicino sottomurature ed altre tecniche sostitutive, danni a fabbricati o cose da scavi e rinterrati, movimenti di terra in genere (massimo risarcimento per sinistro € 260.000,00);
- i) uso di macchine ed impianti speciali (macchine operatrici, scale aeree, mezzi agricoli o semoventi e simili mezzi non soggetti ad R.C.A. e, se soggetti, escluso il rischio della circolazione) propri od in uso, a qualunque tipo di traino applicati ed anche dalla loro circolazione su strade e aree pubbliche, private e/o equiparate; attività da uso di macchine per pulizia strade e/o per sfalcio, manutenzioni in genere, sgombero neve, pulizia strade, piazze, locali, pertinenze;
- j) danni provocati dalla rete fognaria purché conseguenti a rotture accidentali di condutture;
- k) installazione ed utilizzazione di luminarie natalizie, alberi di natale, posti lungo le strade del Comune;
- l) proprietà e gestione impianti fotovoltaici.

32. FRANCHIGIA ASSOLUTA

L'assicurazione deve intendersi prestata con una franchigia assoluta di € 2.000,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di € 2.000,00 per ciascun danno e che la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Sono fatte salve eventuali altre franchigie superiori previste in contratto non cumulabili con la presente.

Si precisa pertanto che la Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia sopra indicata.

Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alla controparte al lordo della franchigia contrattuale, a carico del contraente.

La Società in un'unica soluzione e con cadenza semestrale (31.12 e 30.06) di ciascun anno richiederà all'Assicurato - mezzo comunicazione analitica trasmessa via PEC- la liquidazione delle franchigie inerenti i sinistri liquidati e pagati nel semestre antecedente la richiesta e che lo stesso si obbliga a saldare alla Società entro 60 giorni dal ricevimento dalla stessa.

33. GESTIONE DI CENTRI SOCIALI, DI ASSISTENZA A DOMICILIO AGLI ANZIANI, MINORI O INVALIDI.

Le garanzie assicurative si estendono, inoltre, alla responsabilità civile derivante al contraente:

- per l'esercizio di centri sociali, con eventuali servizi-mensa, gestiti direttamente o a mezzo delega o convenzione;
- per l'esercizio dell'assistenza domiciliare diretta, in convenzione o a mezzo delega a favore degli anziani, per l'assistenza ai minori (compresi gli affidi familiari e la relativa responsabilità incombente sia sul Comune che sulla famiglia affidataria in relazione agli affidi stessi o per fatti dei minori) ed invalidi che viene prestata attraverso l'opera di collaboratrici familiari le quali fanno uso anche di elettrodomestici (di proprietà del Contraente e non) per lo svolgimento delle faccende domestiche in favore degli assistiti;
- per competenze e/o attività in materia di servizi di animazione socio - culturale, di servizi sociali e assistenziali in genere in favore di minori, handicappati, anziani ed invalidi;
- per le operazioni di trasporto assistiti, ancorché fuori dalle strutture o dal territorio di competenza, per esigenze degli assistiti stessi;
- inoltre per le attività degli assistiti in genere, comprese le attività ludiche, le attività motorie di recupero funzionale o quelle manuali occasionalmente svolte dagli anziani assistiti;
- ed ancora: dall'esistenza in propri locali o centri anziani di servizi medici ed infermieristici, per quanto eventualmente imputabile al Comune od al proprio personale;
- esercizio di attività di promozione culturale, informativa e socio-ricreativa.

La garanzia, nei casi succitati, copre i danni corporali e materiali cagionati a dipendenti o a terzi, compresi i partecipanti. La garanzia non opera per alcuna forma di attività medica e/o paramedica né per ogni forma di responsabilità civile professionale dei medici, nonché per i danni conseguenti a trattamento o manipolazione di sangue ed emoderivati.

34. ATTIVITÀ SOCIALI, RICREATIVE, DI SOGGIORNO E DIVERSE

La garanzia comprende:

- svolgimento di lavori socialmente utili, di attività di Protezione Civile, di servizi ecologici o ambientali, attività tutte svolte con proprio personale e/o personale volontario, anche con uso di mezzi semoventi o apparecchiature e strumentazioni necessarie per l'attività, svolgimento di corsi teorico - pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, servizi o territorio dell'Ente;
- attività di accompagnamento e/o sorveglianza di alunni e/o minori prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni ed anche a bordo di scuolabus, svolta con proprio personale e/o con c.d. volontari a titolo gratuito, quali genitori ed eventuali altri (con esclusione delle garanzie assicurative del fatto di questi operatori tra loro); eventuale prolungamento dell'attività scolastica pomeridiana;
- attività di accompagnamento e/o sorveglianza di anziani e/o disabili a bordo di altri automezzi comunali, svolta con proprio personale e/o obiettori e/o militari e/o con c.d. volontari a titolo gratuito, quali genitori ed eventuali altri (con esclusione delle garanzie assicurative del fatto di questi operatori tra loro);
- manifestazioni o mostre in genere e mercati, organizzati o patrocinati dal Comune contraente (compresi spettacoli di animazione, recite, teatrini, stands gastronomici con somministrazione di cibo e bevande), attività sportive e giochi vari (compresi corsi di nuoto, di sci, ginnastica, centri vacanze e simili), ricreative, manifestazioni

folcloristiche, feste danzanti (compresi gli orchestrali), raccolte benefiche, servizi ecologici e quant'altro di simile od inerente, compresi allestimenti di palchi, stands ed altre strutture in genere;

- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, congressi e simili;
- organizzazione di progetti di formazione ed orientamento;
- organizzazione di gite aziendali, convegni, congressi, visite guidate sia all'interno che all'esterno delle proprietà dell'Ente e simili; ed ancora per gite per assistiti, anziani e/o minori, soggiorni in località marine, montane o turistico climatiche, centri estivi o centri vacanze per minori e/o anziani, ovunque organizzati

La garanzia, nei casi succitati, copre i danni corporali e materiali cagionati a dipendenti o a terzi, compresi i partecipanti.

35. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni materiali o conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00 e con il massimo risarcibile di € 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

36. DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO

La garanzia è operante per i danni derivanti alle cose altrui da incendio, esplosione e/o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Tale garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con la garanzia "RICORSO TERZI" o "RICORSO VICINI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

37. DANNI DA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia è estesa ai danni da mancato avvio, interruzione o sospensione anche parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, compresi i danni a macchinari, attrezzature, impianti e strumenti in genere, dei quali l'Assicurato debba rispondere in conseguenza dello svolgimento della propria attività e purché consequenziali a sinistri indennizzabili a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento di € 250.000,00. per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

38. DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende anche i danni materiali cagionati ai veicoli da trasporto merci (esclusi natanti ed aeromobili) sotto carico e scarico ed altresì, i danni ai veicoli di terzi e dei dipendenti in circolazione o stazionanti nei luoghi ove si svolge l'attività dell'Ente, ed a quelli in consegna e/o custodia all'Assicurato.

Si intendono esclusi i danni da furto, da mancato uso nonché alle cose trovatisi nei mezzi.

39. COMMITTENZA AUTO

La garanzia assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti o equiparati muniti di regolare abilitazione che, per conto suo, si trovino alla guida di

autovetture, motocicli, velocipedi e ciclomotori o automezzi in genere, sempre ch  tali veicoli non siano di propriet  dell'Assicurato.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti da terzi trasportati.

40. RIMOZIONI VEICOLI

Premesso che l'Assicurato pu  svolgere il servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati e sollevati a seguito di caduta sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'assicurato in apposite aree. La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00. per anno assicurativo. Sono esclusi i danni da incendio, furto nonch  quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

41. COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI O DEI SERVIZI

La garanzia comprende i danni materiali (anche derivanti da incendio di cose del Contraente) verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi o presso le proprie strutture, con esclusione delle cose dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia   prestata con il limite di indennizzo di € 100.000,00. per uno o pi  sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo.

42. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Qualora venga designato come "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" un Amministratore, Dirigente o dipendente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche allo stesso, per la responsabilit  civile personale a lui incombente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 nonch  successive norme regolanti tale materia.

L'assicurazione   prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza.

In caso di corresponsabilit  tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Societ  non potr  superare, per ogni sinistro, i massimali previsti.

43. RESPONSABILIT  D. LGS. N. 81/2008 NONCHE' SUCCESSIVE NORME REGOLANTI TALE MATERIA E COMMITTENZA IN GENERE

L'assicurazione comprende l'attivit  esercitata dall'Assicurato nella qualit  di Responsabile e/o Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori cos  come disciplinata dal D. Lgs. n. 81/2008 nonch  successive norme regolanti tale materia.

L'assicurazione si intende prestata, altres , per la responsabilit  civile riferibile al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di attivit , operazioni, progetti e lavori diversi – anche rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 nonch  successive norme regolanti tale materia e come ivi disposto - forniture e servizi connessi con l'attivit  esercitata dall'Ente, affidati ad altre Ditte, Societ  anche Cooperative, Enti o privati in genere.

44. RESPONSABILIT  DIVERSE

Fra le diverse situazioni di danno generate da responsabilit  diverse, riferibili ad Amministratori o dipendenti, cui l'Ente sia tenuto a rispondere per le coperture descritte nella presente sezione, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, si conviene che non costituiscono fatti dolosi le impossibilit  materiali di dar corso ad adeguamenti previsti da norme, o di porre rimedio a determinate situazioni per motivate o comprovate carenze finanziarie.

45. COSE IN CONSEGNA

La garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali diretti a cose di terzi, consegnate o non consegnate, detenute dall'Assicurato ai sensi degli artt. dal 1783 al 1786 Cod. Civ. per sottrazione, distruzione o deterioramento, con il limite massimo di € 5.000,00. per danneggiato e di € 25.000,00. per anno assicurativo. Sono esclusi oggetti preziosi, denaro, titoli di credito nonché i beni strumentali di proprietà di terzi che la Società/Contraente ha in uso o in consegna.

46. ERRATA INTERPRETAZIONE LEGGI INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dalla copertura R.C.O. il fatto che il Contraente non sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione INAIL, dovuto ad involontaria od errata interpretazione delle norme di legge in materia.

47. BUONA FEDE NELLE DICHIARAZIONI

L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

48. RISCHI ESCLUSI

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti che quindi assumono significato di deroga ai rischi esclusi, non rientrano nell'assicurazione i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dagli artt. 38 e 39);
- c) da impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata a norma del D.Lgs. n.209/2005 e successive modifiche (salvo quanto previsto dall'art. 39); da impiego di macchinari od impianti condotti da persone che non abbiano compiuto i sedici anni d'età;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti (salvo quanto previsto dall'art. 39);
- e) da detenzione o impiego di esplosivi;
- f) dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) da inquinamento salvo quanto stabilito dall'art. 35 del presente contratto;

Sono, altresì esclusi, anche se al momento rischi non a carico del Comune i danni:

- h) derivanti direttamente o indirettamente da organismi prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- i) dei danni verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto;
- j) verificatesi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici
- k) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico od intesa con Organizzazione o un Governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul Governo

locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; "per contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Si dà atto dell'applicazione delle seguenti franchigie, scoperti o limiti di risarcimento:

- danni da cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento per sinistro € 260.000,00 (Art. 31);
- franchigia assoluta: € 2.000,00 (Art. 32);
- danni da inquinamento accidentale: scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00 e con il massimo risarcibile di € 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo (Art. 35);
- danni da esplosione o scoppio o incendio di cose del Contraente/Assicurato o detenute dallo stesso: massimo risarcimento di € 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo (Art. 36);
- danni da mancato avvio, interruzione o sospensione anche parziale di attività diverse: scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00 e massimo risarcimento di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo (Art. 37);
- rimozione veicoli: massimo risarcimento € 50.000,00 (Art. 40);
- danni a cose durante l'esercizio di lavori o servizi presso terzi: limite di indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (Art. 41);
- danni diversi a cose di terzi consegnate o non consegnate, detenute dal Contraente/Assicurato – ex. artt. da 1783 a 1786 Cod.Civ.: massimo risarcimento € 5.000,00 per danneggiato e € 25.000,00 per anno assicurativo (Art. 45).

CALCOLO DEL PREMIO:

(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)

PARAMETRO	AMMONTARE IN EURO	TASSO ANNUO LORDO (PER MILLE)	PREMIO ANNUO LORDO IN EURO
Retribuzioni annue lorde	2.200.000,00		

LOTTO 3

COPERTURA ASSICURATIVA **R.C. VEICOLI DI PROPRIETA' O IN** **USO AL COMUNE**

CONTRAENTE	COMUNE DI CODROIPO
INDIRIZZO	PIAZZA G. GARIBALDI N. 81 33033 CODROIPO
P. IVA / Codice Fiscale	00461440307 / 80006530309
DECORRENZA	31.07.2021
SCADENZA	31.07.2023
PRIMA QUIETANZA	31.12.2021
RATEAZIONE	Annuale
CIG	8774629CE8

VALIDITA' della copertura:

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il quindicesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

MASSIMALI di copertura richiesti:

➤ *Per ciascun scuolabus:*

€ 32.000.000,00 per sinistro di cui:

€ 30.000.000,00 per danni a persone;

€ 2.000.000,00 per danni a cose.

➤ *Per ciascun altro veicolo:*

€ 15.000.000,00 per sinistro di cui:

€ 12.500.000,00 per danni a persone;

€ 2.500.000,00 per danni a cose.

Il COMUNE DI CODROIPO intende provvedere alla copertura assicurativa R.C. dei veicoli a motore di proprietà o in uso dell'Ente riportati nell'elenco di seguito riportato.

Si segnala che il numero ed i dati dei veicoli nonché le classi di assegnazione attribuite potranno subire delle variazioni che verranno comunicate alla Società aggiudicataria entro la data di decorrenza dei contratti. In tale occasione, si procederà ad eventuali integrazioni.

Condizioni anche derogative richieste sulle C.G.A. e su quelle R.C. Auto:

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Prima quietanza: 31.12.2021. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Si aggiungono le seguenti descrizioni chiedendo copertura con condizioni particolari, ove applicabili per:

1) AUTOVETTURA (AE 835 SA)

Fabbrica/Tipo: FIAT PANDA 3 PORTE
CC: 1108 KW: 40 HP: 13
Alimentazione: BENZINA
Gancio traino: no

2) AUTOVETTURA (CH 850 AD)

Fabbrica/Tipo: SUZUKI VITARA
CC: 1997 KW: 64 HP: 20
Alimentazione: GASOLIO
Gancio traino: no

3) AUTOVETTURA (CH 562 AF)

Fabbrica/Tipo: FIAT PUNTO
CC: 1242 KW: 44 HP: 14
Alimentazione: BENZINA
Gancio traino: no

4) AUTOVETTURA (CH 543 AF)

Fabbrica/Tipo: FIAT PUNTO
CC: 1242 KW: 44 HP: 14
Alimentazione: BENZINA
Gancio traino: no

5) AUTOVETTURA (ET 839 SG)

Fabbrica/Tipo: Mercedes Sprinter
CC: 2143 KW: 95 HP: 21 Q.LI RIM.: 52
Alimentazione: GASOLIO
Accessori: VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Gancio traino: sì

6) AUTOVETTURA (DR 535 AV)

Fabbrica/Tipo: FIAT BRAVO
CC: 1598 KW: 88 HP: 17
Alimentazione: GASOLIO
Accessori: VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE ALL'UTILIZZO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Gancio traino: no

7) AUTOVETTURA (CR 269 SP)

Fabbrica/Tipo: FIAT PANDA
CC: 1108 KW: 40 HP: 13
Alimentazione: BENZINA
Gancio traino: no

8) AUTOVETTURA (FT 262 PG) + RIM

Fabbrica/Tipo: FIAT DUCATO TWIN
CC: 2287 KW: 110 HP: 21
Alimentazione: GASOLIO
Gancio traino: si
Accessori: furgone specifico per persone in particolari condizioni + pedana elevatrice

9) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO POLIZIA (YA 104 AH)

Fabbrica/Tipo: SUBARU FORESTER
Alimentazione: BENZINA
CC: 1994 KW: 110 HP: 20
Q.li mezzo: 21
Gancio traino: no

10) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO POLIZIA (YA 002 AN)

Fabbrica/Tipo: TOYOTA AURIS
Alimentazione: IBRIDO
CC: 1798 KW: 73 HP: 19
Q.li mezzo: 19
Gancio traino: no

11) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO POLIZIA (YA 971 AM)

Fabbrica/Tipo: TOYOTA AURIS
Alimentazione: IBRIDO
CC: 1798 KW: 73 HP: 19
Q.li mezzo: 19
Gancio traino: no

12) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE (YA 253 AD)

Fabbrica/Tipo: RENAULT TRAFIC
Alimentazione: GASOLIO
CC: 2464 KW: 107 HP: 23
Q.li mezzo: 30
Accessori: USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE

Gancio traino: no

13) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE (FX 076 LA)

Fabbrica/Tipo: MAN TGE

Alimentazione: GASOLIO

CC: 1968 KW: 130 HP: 20

Q.li mezzo: 50

Q.LI RIM.LI: 35

Accessori: ATTREZZATURA PER ANTINCENDIO – USO ESCLUSIVO PROTEZIONE CIVILE

Gancio traino: SI

14) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE (BC 497 WN)

Fabbrica/Tipo: NISSAN TRADE

Alimentazione: GASOLIO

CC: 2953 KW: 78 HP: 26

Q.li mezzo: 35

Accessori: ATTREZZATO PER LAVORI AEREI MUNITO DI PIATTAFORMA

Gancio traino: no

15) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE (GA 131 SC)

Fabbrica/Tipo: AEBI IVECO

Alimentazione: GASOLIO

CC: 6728 KW: 185 HP: 45

Q.li mezzo: 160

Accessori: SPAZZATRICE – CASSONE RACCOGLITORE RIBALTABILE – SPAZZOLA ANTERIORE E BARRA LAVASTRADE

Gancio traino: no

16) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO (UD 583831)

Fabbrica/Tipo: FIAT IVECO 135

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 133

CC: 5861 HP: 41 KW: 130

Accessori: CISTERNA ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERI, MUNITO DI BARRA LAVASTRADA AMOVIBILE

Gancio traino: no

17) AUTOCARRO (EL 916 JP)

Fabbrica/Tipo: FIAT DOBLO

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 21

Carrozzeria: FURGONE

Gancio traino: no

18)AUTOCARRO (EL 917 JP)

Fabbrica/Tipo: FIAT DOBLO

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 21

Carrozzeria: FURGONE

Gancio traino: no

19)AUTOCARRO (EK 988 YX)

Fabbrica/Tipo: FORD TRANSIT TOURNEO

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 35

Accessori: CASSONE

Gancio traino: no

20)AUTOCARRO (BD 481 FZ)

Fabbrica/Tipo: FIAT IVECO 35

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 35

Accessori: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA

Gancio traino: no

21)AUTOCARRO (AT 419 HZ)

Fabbrica/Tipo: FIAT IVECO 35

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 35

Accessori: CASSONE RIBARTABILE TRILATERALE

Gancio traino: no

22)AUTOCARRO (CB 204 VW)

Fabbrica/Tipo: MITSUBISHI L200

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 29

Q.li rimorchiabili: 27

Traino/Rimorchio: SI

Accessori: CASSONE CON CABINA ALLUNGATA

Gancio traino: sì

23)AUTOCARRO (CL 346 KH)

Fabbrica/Tipo: FIAT IVECO 35

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 35

Accessori: CASSONE RIBARTABILE TRILATERALE

Gancio traino: no

24)AUTOCARRO (FM 819 CB)

Fabbrica/Tipo: PIAGGIO PORTER

Alimentazione: BENZINA

Q.li mezzo: 17

Accessori: CASSONE

Gancio traino: no

25)AUTOCARRO (FK 797 YF)

Fabbrica/Tipo: PIAGGIO PORTER MAXXI

Alimentazione: BENZINA

Q.li mezzo: 22

Accessori: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE

Gancio traino: no

26)AUTOCARRO (FY 895 YT)

Fabbrica/Tipo: IVECO 35C14

Alimentazione: GASOLIO

Q.li Mezzo: 35

Q.li rimorchiabili: 10

Traino/Rimorchio: SI

Accessori: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

Gancio traino: sì

27)MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (AHL 341)

Fabbrica/Tipo: BIEFFE SPA PG300DW

Q.li mezzo: 12

Accessori: SPANDI SALE O SABBIA, SGOMBRANEVE A SPINTA, SPAZZATRICE ROTATIVA.

Gancio traino: no

28)MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (AAN 628)

Fabbrica/Tipo: S L H SAME EXPLORER 90

Q.li mezzo: 58

Accessori: SGOMBRANEVE, DECESPUGLIATRICE-PILISCIFOSSI LATERALE, SPAZZATRICE ROTATIVA E TERNA CON CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCIAIA ROVESCATO.

Gancio traino: no

29)CILOMOTORE (X5LDKL)

Fabbrica/Tipo: PIAGGIO SFERA

CC: 50

Posti a sedere: 1

Gancio traino: no

30)RIMORCHIO (XA 294 JJ)

Fabbrica/Tipo: GEPA CAR SRL

Q.LI: 8

31)AUTOBUS (BW 339 WF)

Fabbrica/Tipo: IVECO CACCIAMALI

Uso: SCUOLAUS

Alimentazione: GASOLIO

Posti: 57

Gancio traino: no

32)AUTOBUS (EK 544 YX)

Fabbrica/Tipo: IVECO SPA SITCAR

Uso: SCUOLAUS scuole medie inferiori, elementari e materne

Alimentazione: GASOLIO

Posti: 60

Gancio traino: no

1. La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del Contraente e degli utilizzatori degli automezzi del Comune, per ragioni di servizio o dati in uso o comodato, nei seguenti casi:
 - trasporto non conforme alle disposizioni o alla carta di circolazione;
 - in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;
 - di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Inoltre, nei confronti del Contraente nei seguenti casi:

- guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

2. Sostituzione veicoli e nuovi ingressi.

Le sostituzioni veicoli avverranno alle stesse condizioni dei sostituiti se uguali o similari; oppure a parità di sconto sulla tariffa applicata al sostituito se il nuovo veicolo è diverso.

Per i nuovi ingressi di veicoli, in aggiunta agli attuali, il Comune si riserva la facoltà di affidarli in copertura alla Compagnia con applicazione da parte della stessa degli sconti di tariffa che hanno formato oggetto della presente offerta, applicabili in via diretta (per veicoli uguali) o per assimilazione con riferimento alla tariffa in vigore al momento del nuovo ingresso.

3. Inoltre:

- garanzia ricorso terzi da Incendio, esplosione e scoppio del veicolo per fatto non inerente la circolazione fino a Euro 300.000,00 per sinistro;
- Rottura cristalli, comprese spese di installazione, fino ad € 1.000,00 per evento;
- Spese di traino, fino ad € 500,00 per sinistro;
- Spese di recupero veicolo, fino ad € 500,00 per sinistro;
- Danni da inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose e necessarie al funzionamento dei veicoli;
- R.C. dei trasportati: viene garantita la R.C. dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione;
- garanzia R.C.A. estesa non solo alla circolazione su aree pubbliche e/o a quelle equiparate, ma anche su aree private contro i danni causati in transito o in sosta;
- la garanzia carico e scarico anche con mezzi e dispositivi meccanici ove previsti e non sia operativa la R.C.T/O.

La copertura opera altresì per:

- l'utilizzo illecito del mezzo contro la volontà del Contraente;
- la spese sostenute per l'eventuale dissequestro ed il risarcimento per i danni subiti in conseguenza di soccorso a vittime della strada;
- il rischio statico;
- l'emissione carta verde a titolo gratuito.

Infine:

La Compagnia, entro i limiti di cui all'art. 1917 Cod. Civ., per ogni sinistro e veicolo, provvede alla difesa dell'Assicurato non solo in sede civile, ma anche in sede penale – ove lo stesso si affidi alla medesima – in qualunque sede e grado designando ove occorra legali e tecnici, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto di liquidazione del danno.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Gli importi totali offerti dovranno valere senza modifiche (fatte salve le variazioni di merito o di sinistrosità o eventuali modifiche d'imposta e/o SSN) dalle ore 24.00 del 31/07/2021 al 31/07/2023.

2. La presente polizza si intende amministrata a regolazione premio. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.
3. La Compagnia conviene che il termine di denuncia sinistri venga fissato a 15 giorni dal fatto o dalla data in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza.
4. In caso di controversie si conviene che il Foro competente è quello dell'Ente.
5. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito e nell'osservanza di quanto disposto dal presente capitolato speciale.
6. La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissione o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.
7. Gli oneri fiscali sono a carico dell'Ente.
8. Restano valide le condizioni generali o particolari di assicurazione per quanto non derogate od integrate dal presente Disciplinare.
9. Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA, la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.
10. In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
11. Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

12. Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

SITUAZIONE SINISTRI

TIPO AUTOVEICOLO	TARGA	FORMA TARIFFARIA	CU DI ASSEGNAZIONE	SINISTRI INDICATI NELL'ATTESTATO DI RISCHIO
AUTOCARRO - FORD TRANSIT	EK 988 YX	B/M	7	0
AUTOCARRO - FIAT IVECO 35	BD 481 FZ	B/M	5	0
AUTOCARRO - FIAT IVECO 35	AT 419 HZ	B/M	2	0
AUTOCARRO + RIM. - MITSUBISHI L200	CB 204 VW	B/M	1	0
AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE - RENAULT TRAFIC	YA 253 AD	B/M	5	0
AUTOVETTURA + RIM. - MERCEDES SPRINTER	ET 839 SG	B/M	8	0
AUTOVETTURA - FIAT PANDA	AE 835 SA	B/M	1	0
AUTOVETTURA - SUZUKI VITARA	CH 850 AD	B/M	1	0
AUTOVETTURA - FIAT PUNTO	CH 562 AF	B/M	1	0
AUTOVETTURA - FIAT PUNTO	CH 543 AF	B/M	1	0
MACCH. OPER. SEMOV. - BIEFFEBI	AHL 341	FISSA	12	0
AUTOVETTURA - FIAT BRAVO	DR 535 AV	B/M	2	0
AUTOVETTURA - FIAT PANDA	CR 269 SP	B/M	1	0
AUTOCARRO - FIAT IVECO 35	CL 346 KH	B/M	1	0
CICLOMOTORE - PIAGGIO SFERA	X5LDKL	SAS	1	0
MACCH. OPER. SEMOV. - SAME EXPLORER	AAN 628	FISSA	12	0
AUTOBUS - IVECO CACCIAMALI	BW 339 WF	FISSA	12	0
AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE - NISSAN TRADE	BC 497 WN	B/M	1	0
AUTOVEICOLO PER TRASP. SPECIFICO -	UD 583831	B/M	1	0

FIAT IVECO 135				
AUTOVEICOLO PER USO ESCL. DI POLIZIA -SUBARU FORESTER	YA 104 AH	B/M	1	0
AUTOCARRO - FIAT DOBLO	EL 916 JP	B/M	1	0
AUTOCARRO - FIAT DOBLO	EL 917 JP	B/M	1	0
AUTOCARRO – PIAGGIO PORTER	FK 797 YF	B/M	12	0
AUTOBUS - IVECO SPA SITCAR	EK 544 YX	FISSA	12	0
AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	FM 819 CB	B/M	11	0
AUTOVEICOLO USO ESCL. DI POLIZIA	YA 971 AM	B/M	12	0
AUTOVEICOLO	FX076LA	B/M	13	0
AUTOVETTURA	YA002AN	B/M	13	0
RIMORCHIO	XA294JJ	FISSA	13	0
AUTOVEICIOLO	FT262PG	B/M	2	0
AUTOCARRO	FY895YT	B/M	14	ASS.TO DA APRILE 2020 – 0
AUTOVEICOLO USO SPECIALE SPAZZATRICE	GA131SC	FISSA	14	ASS.TO DA MAGGIO 2020 – 0

LOTTO 4

COPERTURA ASSICURATIVA **CORPO VEICOLI TERRESTRI A P.R.A.** **(INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI)** **VEICOLI DI PROPRIETA' DEL CONTRAENTE**

CONTRAENTE	COMUNE DI CODROIPO
INDIRIZZO	PIAZZA G. GARIBALDI N. 81 33033 CODROIPO
P. IVA / Codice Fiscale	00461440307 / 80006530309
DECORRENZA	31.07.2021
SCADENZA	31.07.2023
PRIMA QUIETANZA	31.12.2021
RATEAZIONE	Annuale
CIG	877459400A

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SOMMARIO

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Decorrenza e Durata dell'assicurazione - rescindibilità annuale – non tacito rinnovo
Art. 2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 3	Pagamento del premio
Art. 4	Modifiche all'assicurazione
Art. 5	Validità dell'assicurazione
Art. 6	Modalità per la denuncia sinistri
Art. 7	Forma delle comunicazioni del contratto di assicurazione e delle appendici
Art. 8	Interpretazione del contratto
Art. 9	Oneri fiscali
Art. 10	Foro competente
Art. 11	Obbligo di salvataggio e di conservazione
Art. 12	Rinvio alle norme di legge
Art. 13	Estensione territoriale
Art. 14	Clausola broker
Art. 15	Tracciabilità dei flussi finanziari-clausola risolutiva espressa
Art. 16	Situazione sinistri

CONDIZIONI PARTICOLARI INEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

Art. 17	Oggetto dell'assicurazione e garanzie
Art. 18	Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata
Art. 19	Regolazione del premio
Art. 20	Determinazione del danno
Art. 21	Riparazioni e pagamento dell'indennità
Art. 22	Delimitazioni ed esclusioni

CALCOLO DEL PREMIO ED ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Accessorio:	Ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito di: serie (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio - fono - visivi); optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino);
Audiofonovisivi:	Radio, radio - telefoni e/o telefoni cellulari, giradischi, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montati con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico meccanico, purché non costituenti accessori di serie.
Carburante:	La sostanza combustibile, liquida o gassosa, usata per l'alimentazione dei motori a scoppio e diesel.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale:	Il danno si considera "totale " nei casi in cui il veicolo, in seguito a Furto Rapina, non sia stato più ritrovato ovvero se, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per riparazione veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia:	Importo fisso prestabilito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.

Furto:	La sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per se o per altri (art.624 Codice Penale).
Incendio:	Combustione con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge:	D. Lgs. 7 Settembre 2005, n. 209 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
Massimale:	Importo massimo sino al quale la Società presta l'assicurazione.
Primo rischio	Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato massimale senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Quattroruote:	Pubblicazione mensile della Editoriale Domus. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate basate su indagini di mercato comprensive degli accessori.
Rapina:	La sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Codice Penale).
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Valore commerciale:	Quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote, o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, la stessa corrisponderà ai valori medi di quotazione del mercato compresi gli accessori e optional.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITA' ANNUALE- NON TACITO RINNOVO

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Prima quietanza: 31.12.2021. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia durante il corso di validità della seguente polizza, come anche all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto al completo indennizzo, sempreché le suddette omissioni, le incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato.

3. PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 45 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Il contraente ha l'obbligo di notifica dei mezzi di proprietà/uso all'Amministrazione.

A maggior precisazione si specifica quanto segue: il Contraente ha l'obbligo di denunciare alla Società l'inclusione/esclusione dei mezzi di proprietà/uso all'Amministrazione e ciò ad integrazione/modifica "dell'elenco veicoli assicurati". La copertura decorre dalla data indicata nel fax, mail o PEC e verrà poi regolata come definito all'articolo 19 delle Condizioni Particolari.

6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società o al Broker entro 20 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'eventuale Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E APPENDICI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato per quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà esclusivamente quello del Comune.

11. OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

13. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista per la "carta verde".

14. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

16. SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI PARTICOLARI INEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

17. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E GARANZIE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo **al Contraente**, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in "itinere", in conseguenza di:

- **incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio,**
- **furto comprese le componenti interne dello stesso, nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all'interno del veicolo,**

- **cristalli: rottura o altra lesione, comprese operazioni di sostituzione (limite massimo di indennizzo per sinistro € 1.000,00);**
 - **guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l'assicurazione;**
 - **eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica,**
 - **eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere,**
 - **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione con veicoli identificati e non identificati.**
- Sono compresi in garanzia gli accessori e pezzi di ricambio e le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito del sinistro fino alla più vicina carrozzeria o auto officina.**

18. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE E SOMMA ASSICURATA

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 per ogni veicolo indicato nell'elenco mezzi assicurati (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro) al netto della franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per ogni veicolo coinvolto nel sinistro
Massimo risarcimento per anno assicurativo € 100.000,00.

19. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.
Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

20. DETERMINAZIONE DEL DANNO

La garanzia viene prestata per ogni sinistro per il valore commerciale del mezzo di trasporto, in caso di distruzione totale, fino a concorrenza dell'indennizzo massimo previsto in polizza, fatti salvi eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza. In caso di danno parziale verranno rimborsate le spese per sostituzioni o riparazioni di parte del mezzo di trasporto, senza tener conto del degrado e senza applicazioni del disposto di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile, fino al limite della somma assicurata, fatti salvi eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.
A miglior precisazione di quanto riportato al precedente capoverso, in caso di danno parziale non verrà applicato, in alcun caso, il degrado d'uso nei dodici mesi dalla prima immatricolazione, mentre, oltre detto periodo, tale degrado verrà applicato limitatamente alle parti meccaniche in movimento soggette ad usura. Per queste parti verrà indennizzato il valore allo stato d'uso al momento del sinistro, tenuto conto, però, di eventuali recenti sostituzioni o migliorie documentate o ragionevolmente dimostrabili.

21. RIPARAZIONI E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in officina, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società, purché detto consenso sia dato entro il termine perentorio di cinque giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

22. DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge; se la patente è scaduta la copertura vale comunque se il documento viene debitamente rinnovato;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;

Sono altresì esclusi i danni:

- ⇒ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, sempreché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- ⇒ derivanti dall'utilizzo improprio del veicolo rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- ⇒ determinati od agevolati da dolo dell'assicurato; non comprende, altresì, quelli determinati od agevolati da colpa grave dell'assicurato per furto totale, parziale e danni consequenziali;
- ⇒ dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ⇒ subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ⇒ derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti.

CALCOLO DEL PREMIO ED ELENCO VEICOLI ASSICURATI

N.	TIPO AUTOVEICOLO	TARGA	VALORE ASSICURATO A P.R.A.
1	AUTOCARRO - FORD TRANSIT	EK 988 YX	25.000,00 €
2	AUTOCARRO - FIAT IVECO 35	BD 481 FZ	25.000,00 €
3	AUTOCARRO - FIAT IVECO 35	AT 419 HZ	25.000,00 €
4	AUTOCARRO + RIM. - MITSUBISHI L200	CB 204 VW	25.000,00 €
5	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE - RENAULT TRAFIC	YA 253 AD	25.000,00 €
6	AUTOVETTURA + RIM. - MERCEDES SPRINTER	ET 839 SG	25.000,00 €
7	AUTOVETTURA - FIAT PANDA	AE 835 SA	25.000,00 €
8	AUTOVETTURA - SUZUKI VITARA	CH 850 AD	25.000,00 €
9	AUTOVETTURA - FIAT PUNTO	CH 562 AF	25.000,00 €
10	AUTOVETTURA - FIAT PUNTO	CH 543 AF	25.000,00 €
11	MACCH. OPER. SEMOV. - BIEFFEBI	AHL 341	25.000,00 €
12	AUTOVETTURA - FIAT BRAVO	DR 535 AV	25.000,00 €
13	AUTOVETTURA - FIAT PANDA	CR 269 SP	25.000,00 €
14	AUTOCARRO - FIAT IVECO 35	CL 346 KH	25.000,00 €
15	MACCH. OPER. SEMOV. - SAME EXPLORER	AAN 628	25.000,00 €
16	AUTOBUS - IVECO CACCIAMALI	BW 339 WF	25.000,00 €
17	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE - NISSAN TRADE	BC 497 WN	25.000,00 €
18	AUTOVEICOLO PER TRASP. SPECIFICO - FIAT IVECO 135	UD 583831	25.000,00 €
19	AUTOVEICOLO PER USO ESCL. DI POLIZIA -SUBARU FORESTER	YA 104 AH	25.000,00 €
20	AUTOCARRO - FIAT DOBLO	EL 916 JP	25.000,00 €
21	AUTOCARRO - FIAT DOBLO	EL 917 JP	25.000,00 €
22	AUTOCARRO – PIAGGIO PORTER	FK 797 YF	25.000,00 €
23	AUTOBUS - IVECO SPA SITCAR	EK 544 YX	25.000,00 €
24	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	FM 819 CB	25.000,00 €

25	AUTOVEICOLO USO ESCL. DI POLIZIA	YA 971 AM	25.000,00 €
26	AUTOVEICOLO	FX076LA	25.000,00 €
27	AUTOVETTURA	YA002AN	25.000,00 €
28	RIMORCHIO	XA294JJ	25.000,00 €
29	AUTOVEICIOLO	FT262PG	25.000,00 €
30	AUTOCARRO	FY895YT	25.000,00 €
31	AUTOVEICOLO USO SPECIALE SPAZZATRICE	GA131SC	25.000,00 €

LOTTO 5

COPERTURA ASSICURATIVA **CORPO VEICOLI TERRESTRI A P.R.A.** **(INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI)** **MEZZI DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI,** **AMMINISTRATORI E SEGRETARIO**

CONTRAENTE	Comune di Codroipo
INDIRIZZO	Piazza G. Garibaldi n. 81 33033 Codroipo
P. IVA / Codice Fiscale	00461440307 / 80006530309
DECORRENZA	31.07.2021
SCADENZA	31.07.2023
PRIMA QUIETANZA	31.12.2021
RATEAZIONE	Annuale
CIG	8774667C44

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SOMMARIO

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Decorrenza e Durata dell'assicurazione - rescindibilità annuale – non tacito rinnovo
Art. 2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 3	Pagamento del premio
Art. 4	Modifiche all'assicurazione
Art. 5	Validità dell'assicurazione
Art .6	Modalità per la denuncia sinistri
Art .7	Forma delle comunicazioni
Art. 8	Interpretazione del contratto
Art. 9	Oneri fiscali
Art. 10	Foro competente
Art. 11	Obbligo di salvataggio e di conservazione
Art. 12	Rinvio alle norme di legge
Art. 13	Estensione territoriale
Art. 14	Clausola broker
Art. 15	Tracciabilità dei flussi finanziari-clausola risolutiva espressa
Art 16	Situazione sinistri

CONDIZIONI PARTICOLARI INEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

Art. 17	Oggetto dell'assicurazione e garanzie
Art. 18	Validità dell'assicurazione
Art. 19	Somme assicurate
Art. 20	Determinazione del premio
Art. 21	Regolazione del premio
Art. 22	Esonero denuncia generalità e dati
Art. 23	Determinazione del danno
Art. 24	Riparazioni e pagamento dell'indennità
Art. 25	Delimitazioni ed esclusioni

CALCOLO DEL PREMIO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, pertanto i Dipendenti, il Segretario, gli Amministratori e/o persone autorizzate;
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto;
- FRANCHIGIA: parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- MEZZI DI TRASPORTO: veicoli di proprietà e/o in uso degli assicurati (anche se di proprietà familiari e/o di terzi);
- POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- SOCIETA': la compagnia assicuratrice;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITA' ANNUALE- NON TACITO RINNOVO

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Prima quietanza: 31.12.2021. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia durante il corso di validità della seguente polizza, come anche all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto al completo indennizzo, sempreché le suddette omissioni, le incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato.

3. PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 45 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- ✓ che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio;
- ✓ data e luogo ove il dipendente, o Amministratore o altro utilizzatore autorizzato si è recato per missione o per servizio;
- ✓ generalità del dipendente, o Amministratore o altro utilizzatore autorizzato;
- ✓ dati identificativi del veicolo usato.

6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società o al Broker entro 20 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'eventuale Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E APPENDICI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato per quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà esclusivamente quello del Comune.

11. OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

13. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista per la "carta verde".

14. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

16. SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI PARTICOLARI INTEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

17. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E GARANZIE

La Società si obbliga ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli degli assicurati e/o di proprietà di terzi, esclusi quelli di proprietà del contraente, utilizzati per missioni o per adempimenti di servizi -ai sensi del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto Unico, Area Enti Locali, della Regione Friuli V.G.- in conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli (identificati o non identificati);
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere, fissi o mobili;
- Ribaltamento e fuoriuscita di strada;

- Incendio;
- Furto totale, parziale o tentato;
- Rapina;
- Guasti cagionati da furto consumato o tentato; danni al veicolo cagionati dal ladro successivamente al furto o rapina;
- Danni da scasso;
- Eventi socio-politici, compresi atti di vandalismo;
- Eventi naturali (compresa grandine, tempeste, trombe d'aria, inondazione, alluvioni, frane, smottamenti, terremoti);
- Cristalli: fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, col limite di € 2.000,00 per anno assicurativo;
- Spese di traino, fino ad € 250,00 per sinistro;
- Spese di recupero veicolo, fino ad € 250,00 per sinistro.

18. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE:

Le garanzie di polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni siano regolarmente autorizzate;
- b) che le missioni siano riscontrabili da idonea documentazione tenuta dall'Ente contraente.

19. SOMME ASSICURATE

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto col limite massimo di indennizzo di € 25.000,00 per sinistro con l'applicazione di una franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00

20. DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi come base per il conteggio del premio annuo anticipato in via provvisoria:

- ***Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi utilizzati per missioni o per adempimenti di servizio: 5.000 (cinquemila)***

21. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tal scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla società i seguenti dati:

- ***Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi per missioni o per adempimenti di servizio risultanti dalla documentazione della Contraente.***

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

22. ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ E DATI

La Compagnia potrà verificare dai documenti/registri/prospetti di liquidazione rimborsi spese e missioni dell'Amministrazione o dalla modulistica corrente, le percorrenze, i nominativi e generalità degli assicurati nonché i dati dei mezzi di trasporto, che il Contraente pertanto è esonerato dal denunciare. L'Ente consentirà eventuali controlli della Compagnia, in ogni momento, della documentazione in uso su descritta.

23. DETERMINAZIONE DEL DANNO

La garanzia viene prestata per ogni sinistro per il valore commerciale del mezzo di trasporto, in caso di distruzione totale, fino a concorrenza dell'indennizzo massimo previsto in polizza, fatti salvi eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza. In caso di danno parziale verranno rimborsate le spese per sostituzioni o riparazioni di parte del mezzo di trasporto, senza tener conto del degrado e senza applicazioni del disposto di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile, fino al limite della somma assicurata, fatti salvi eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

A miglior precisazione di quanto riportato al precedente capoverso, in caso di danno parziale non verrà applicato, in alcun caso, il degrado d'uso nei dodici mesi dalla prima immatricolazione, mentre, oltre detto periodo, tale degrado verrà applicato limitatamente alle parti meccaniche in movimento soggette ad usura. Per queste parti verrà indennizzato il valore allo stato d'uso al momento del sinistro, tenuto conto, però, di eventuali recenti sostituzioni o migliorie documentate o ragionevolmente dimostrabili.

24. RIPARAZIONI E PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in officina, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società, purché detto consenso sia dato entro il termine perentorio di cinque giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

25. DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- ⇒ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge; se la patente è scaduta la copertura vale comunque se il documento viene debitamente rinnovato;
- ⇒ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- ⇒ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono altresì esclusi i danni:

- ⇒ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, sempreché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- ⇒ derivanti dall'utilizzo improprio del veicolo rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- ⇒ determinati od agevolati da dolo dell'assicurato; non comprende, altresì, quelli determinati od agevolati da colpa grave dell'assicurato per furto totale, parziale e danni consequenziali;
- ⇒ dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ⇒ subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ⇒ derivanti della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti.

CALCOLO DEL PREMIO:

(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)

GARANZIA	PARAMETRO PREVENTIVATO	PREMIO PER KM IN EURO	PREMIO COMPLESSIVO IN EURO
-----------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E PERSONE AUTORIZZATE CON MEZZO PROPRIO PER MISSIONI	KM 5.000		
--	----------	--	--

SITUAZIONE SINISTRI

LOTTO 6

COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA

<i>CONTRAENTE</i>	Comune di Codroipo
<i>INDIRIZZO</i>	Piazza G. Garibaldi n. 81 33033 Codroipo
<i>P. IVA / Codice Fiscale</i>	00461440307 / 80006530309
<i>DECORRENZA</i>	31.07.2021
<i>SCADENZA</i>	31.07.2023
<i>PRIMA QUIETANZA</i>	31.12.2021
<i>RATEAZIONE</i>	Annuale
<i>CIG</i>	87746530BA

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art. 2 Identificazione degli assicurati

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Validità della copertura – rescindibilità annuale –esclusione tacita proroga
- Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
- Art. 3 Pagamenti dei premi
- Art. 4 Regolazione del premio
- Art. 5 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 6 Diritto di recesso
- Art. 7 Interpretazione del contratto
- Art.8 Oneri fiscali
- Art. 9 Foro competente
- Art. 10 Rinvio alle norme di legge
- Art. 11 Estensione territoriale
- Art.12 Forma delle comunicazioni
- Art. 13 Clausola broker
- Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa
- Art. 15 Situazione sinistri

SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI

- Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 – Rimborso delle spese mediche e danni estetici e cure odontoiatriche
- Art. 3 Diaria giornaliera da inabilità temporanea
- Art. 4 Morte
- Art. 5 Invalidità permanente

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI

- Art. 1 Esclusioni e delimitazioni
- Art. 2 Persone non assicurabili – limiti d'età

SEZIONE 5 – GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Denuncia dell'infortunio
- Art. 2 Criteri d'indennizzabilità
- Art. 3 Responsabilità del contraente
- Art. 4 Limite d'indennizzo per evento
- Art. 5 Altre assicurazioni
- Art. 6 Esonero denuncia infermità
- Art. 7 Esonero denuncia generalità
- Art. 8 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 9 Morte presunta

SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Somme assicurate, franchigie

Art. 2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

BENEFICIARI: ciascun assicurato in caso di invalidità, gli eredi legittimi e/o testamentari in caso di morte, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto;

DIARIA: la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea;

FRANCHIGIA: parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato;

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

MEZZI DI TRASPORTO: veicoli di proprietà e/o in uso degli assicurati (anche se di proprietà familiari e/o di terzi);

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SOCIETA': la compagnia assicuratrice.

Si considera:

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente contestabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;

INABILITA' TEMPORANEA: temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere allo svolgimento delle attività;

INVALIDITA' PERMANENTE: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione

Art. 2- IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e cale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione ad Attività o nello svolgimento di mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative tenute dal Contraente.

Il contraente resta altresì esonerato dall'obbligo di notificare preventivamente alla Società malattie, le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o dagli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - VALIDITA' DELLA COPERTURA- RESCINDIBILITA' ANNUALE - ESCLUSIONE TACITA PROROGA

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Prima quietanza: 31.12.2021. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia durante il corso di validità della seguente polizza, come anche all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto al completo indennizzo, sempreché le suddette omissioni, le incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato.

Art. 3- PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 45 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

Art. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari al calcolo del premio definitivo, che consistono nel consuntivo degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri denunciati e/o accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il premio di polizza è da considerarsi come premio minimo comunque acquisito.

Art. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 90 giorni. In caso di recesso della Società, quest'ultima si impegnerà a restituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato per quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà esclusivamente quello del Comune.

Art. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia in valuta corrente.

Art. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E APPENDICI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte via e-mail ovvero a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

Art. 13 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il

pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA" la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 15 - SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate. In caso di recesso di cui al precedente articolo "Diritto di recesso" le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite al contraente entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione di recesso.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere.

L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai successivi articoli della presente sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'annegamento;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo;
- gli infortuni subiti in stato di malore, vertigini o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

- gli infortuni derivanti da valanghe, slavine, terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni subiti in stato di ubriachezza purché non alla guida di veicoli;
- contatto accidentale con corrosivi;
- ustioni in genere e lesioni prodotte da fiamma e da corpi incandescenti;
- gli infortuni derivanti da scioperi, scippo e rapina, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni subiti durante uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore purché in possesso di regolare abilitazione;
- gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi elicotteri) in servizio pubblico di linee regolari inclusi i voli chartered effettuati con velivoli presi a noleggio da Società che esercitano in servizio pubblico linee aeree regolari.
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- punture di insetti (esclusa malaria), morsi di rettili e animali;
- assorbimento, inalazioni, ingestione e/o contatto di sostanze in genere;
- intossicazione ed avvelenamenti in genere;
- fulmine e scariche elettriche in genere;
- conseguenze di operazioni chirurgiche, cure e trattamenti resi necessari da infortuni;
- conseguenze di grandine, vento ed altri agenti atmosferici;
- gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di altri atti compiuti per solidarietà umana.

Art. 2 - RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE E DANNI ESTETICI E CURE ODONTOIATRICHE

Le spese mediche-sanitarie, anche a prescindere da ricoveri ospedalieri, sostenute dall'Assicurato entro due anni dal verificarsi dell'infortunio e da esso derivate sono rimborsate dalla Compagnia.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per prestazioni mediche specialistiche ed infermieristiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi e, in caso di ricovero in Istituto di cura pubblica o privato, con o senza intervento chirurgico, per rette di degenza, per onorari dei medici curanti, per diritti di sala operatoria e per materiali d'intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento stesso), comprese le spese di trasporto in ospedale.

Nelle spese rimborsabili sono anche comprese quelle documentate sostenute dall'Assicurato per ridurre od eliminare sfregi o deturpazioni di carattere estetico, non altrimenti indennizzabili e che siano conseguenza di infortuni rientranti nelle garanzie prestate nonché fino al limite indicato in polizza anche le spese per cure odontoiatriche e protesi dentarie.

Art. 3 - DIARIA GIORNALIERA DA INABILITA' TEMPORANEA

In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura a seguito di infortunio, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera indicata per ogni giorno di ricovero (escluso il giorno di dimissione) e con il massimo di 300 giorni per anno assicurativo.

La diaria di convalescenza viene corrisposta per un massimo di giorni pari al doppio di quelli di ricovero e col limite di 60 giorni per anno assicurativo. La diaria di ingessatura non è cumulabile con quella di convalescenza e spetta per l'intero periodo dell'ingessatura stessa.

Ai volontari che svolgono professione autonoma spetta la diaria da inabilità temporanea da infortunio indipendentemente dal fatto che vi sia stato ricovero o meno e per la durata di 60 giorni per evento (con franchigia di 3 gg) e con massimo di 150 giorni per anno assicurativo

Art. 4 - MORTE

Se l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.

Art. 5 - INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente facendo riferimento alle tabelle ex DPR 30/06/1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista salvo diversamente specificato nelle rispettive sezioni.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualcun altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Nei casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI

Art. 1 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

La garanzia in relazione all'oggetto dell'assicurazione non è operante quando l'infortunio deriva da:

- Guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei o di aeromobili salvo quanto previsto all'Art.1 della sezione 3 Rischi Coperti;
- Guerra ed insurrezioni in genere (le garanzie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti da stato di guerra, anche non dichiarata, ed insurrezione fino al periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, a condizione che l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero);
- stato di ubriachezza alla guida di qualunque veicolo a motore;
- uso non terapeutico di stupefacenti e o allucinogeni e/o psicofarmaci;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;

Nonché quelli causati dalla pratica dei seguenti sports:

- paracadutismo, sports aerei in genere;
- immersioni con autorespiratori.

Sono esclusi comunque l'infarto e infortuni occorsi durante il servizio militare di leva.

Art. 2 - PERSONE NON ASSICURABILI - LIMITI DI ETÀ'

Non sono assicurati i soggetti affetti da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici o psicosi in genere, l'Assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni. Per le persone affette da epilessia l'Assicurazione non vale limitatamente agli infortuni direttamente conseguenti al manifestarsi di un attacco della malattia stessa.

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni; per quelle che superino tale limite di età, l'Assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del Premio, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti

SEZIONE 5 – GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia dell'infortunio che deve contenere: descrizione dell'accaduto, luogo, giorno, ora e cause, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società o al Broker nel termine di 15 giorni dall'infortunio, o dal momento in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure ospedaliere o di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato, i suoi familiari e gli eventuale diritto devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Art. 2 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ'

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali di cui all'art. 5 sezione 3 Rischi Coperti sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 3 - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità civile, l'indennità viene computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Se l'infortunato o i beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

Art. 4 - LIMITE DI INDENNIZZO PER EVENTO

Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito del medesimo Sinistro, un indennizzo complessivo superiore a € 7.000.000,00 qualunque sia il numero degli Assicurati sinistrati.

In detta limitazione rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre somme assicurate per lo stesso rischio con altre polizze stipulate con codesta Società dalla stessa Azienda/Ente Contraente o da ciascun Assicurato.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano tale limite, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi conteggiati.

Art. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

La presente copertura assicurativa si intende prestata in aggiunta e/o indipendentemente da altre assicurazioni che l'Assicurato, il Contraente o chi per esso, abbia stipulato o stipuli con qualsivoglia Compagnia in favore dell'Assicurato stesso.

Art. 6 - ESONERO DENUNCIA INFERMITA'

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, difetti fisici o menomazioni di cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 7 - ESONERO DENUNCIA GENERALITA'

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l'identificazione delle medesime si fa riferimento ai registri ufficiali di iscrizione degli stessi e/o ai documenti che la Contraente si impegna ad esibire alla Società od ai suoi incaricati, quando richiesti, per gli accertamenti e le verifiche del caso.

Art. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società dichiara di rinunciare a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ.

Art. 9 - MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito (quindi senza che la Società possa invocare eventuali termini di prescrizione, che al più decorreranno da quel momento).

SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria

Art. 1.1 AMMINISTRATORI

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, per i casi e secondo i capitali dedotti in polizza, in cui incorrano il Sindaco e gli Assessori nell'espletamento del loro mandato o della funzione dichiarata in polizza; la garanzia è altresì estesa ai viaggi di trasferimento e le missioni effettuate con la guida o l'impiego di normali mezzi di locomozione, compreso il rischio in itinere.

La garanzia comprende, inoltre:

- La partecipazione alle assemblee, riunioni, incontri e quant'altro previste da altri Enti Pubblici o Privati, da associazioni e/o comitati alle quali gli assicurati partecipino in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;
- Qualsiasi altro incarico saltuariamente conferito, anche informalmente, dalla Amministrazione comunale agli assicurati.

La copertura si intende prestata per ciascun assicurato per le seguenti garanzie e capitali:

- Euro 200.000,00 per morte
- Euro 200.000,00 per Invalidità Permanente (senza alcuna franchigia)

Art. 1.2 CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ENTE

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, secondo i massimali dedotti in polizza, in cui incorrano i conducenti alla guida dei veicoli di proprietà e/o in uso all'Ente contraente.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare gli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto di proprietà o in uso all'Ente contraente. Per la loro rilevazione o conoscenza la Compagnia potrà fare riferimento agli atti e documenti dell'Ente.

Qualora, nel corso dell'anno, si verificasse l'inclusione o l'esclusione di uno o più mezzi di trasporto di proprietà o in uso al Contraente, le garanzie assicurative saranno automaticamente estese o interrotte a partire dall'ora e data di validità o di cessazione della corrispondente polizza R.C. Auto.

La copertura si intende prestata per ciascun assicurato per le seguenti garanzie e capitali:

- Euro 200.000,00 per morte
- Euro 200.000,00 per Invalidità Permanente (senza alcuna franchigia)

Art. 1.3 INFORTUNI DIPENDENTI, SEGRETARIO O PERSONE AUTORIZZATE ALLA GUIDA DEL MEZZO PROPRIO E/O DI TERZI PER MISSIONI O ADEMPIMENTI DI SERVIZIO

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, per i casi e secondo i capitali dedotti in polizza, in cui incorrano i dipendenti, il Segretario Comunale e/o persone autorizzate in occasione di missioni o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio utilizzando veicoli di proprietà degli stessi assicurati e/o di terzi, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico, area Enti Locali, della Regione Friuli V.G.

La garanzia comprende altresì gli infortuni che avvengano durante il percorso dall'abitazione degli assicurati alla località oggetto della missione/adempimento del servizio e viceversa, nonché gli infortuni occorsi durante la salita o la discesa dal veicolo e gli infortuni subiti in conseguenza delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale e/o guasto nonché a seguito di manutenzione del veicolo.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare gli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto di proprietà degli assicurati e/o di terzi per ragioni di servizio.

La copertura si intende prestata per ciascun assicurato per le seguenti garanzie e capitali:

- Euro 200.000,00 per morte
- Euro 200.000,00 per Invalidità Permanente (senza alcuna franchigia)

Art. 1.4 VOLONTARI

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, secondo i massimali dedotti in polizza, in cui incorrano *i volontari della squadra comunale di Protezione Civile nonché altri volontari occasionali* durante lo svolgimento di attività che rientrano nel contesto di manifestazioni e/o attività e/o servizi sociali, culturali, sportivi e ricreativi organizzati o patrocinati dall'Ente contraente o ordinate dal Sindaco, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: giornate ecologiche e/o di difesa e pulizia dell'ambiente, lavori di pubblica utilità o manutentivi del patrimonio comunale e delle relative strade, o di pubblico interesse e attività preordinate alla normalizzazione di situazioni ed urgenze locali (peraltro non rientranti in emergenze in ex LR 64/1986), servizio di viabilità, raccolte benefiche, manifestazioni e ritrovi sociali, culturali, educativi, sportivi, assistenziali e quant'altro di simile o inerente, compresi eventuali allestimenti di palchi, stands e simili strutture, trasporto materiali, vigilanza stradale durante cerimonie religiose o altre manifestazioni, assistenza scolastica comprensiva della vigilanza stradale, interventi di volontariato di Protezione Civile non rientranti tra quelli di cui alla L. R. n. 64/86, attività di aggiornamento, formazione, corsi di prevenzione e simili con eventuali attività pratiche, ecc.

Saltuariamente gli assicurati possono svolgere attività di pesante manualità, anche con macchine operatrici nonché lavori su impalcature e carrelli elevatori esterni.

La copertura non è operante per le attività previste dalla L.R. Friuli-V.G. 31.12.1986 n. 64 per le quali opera specifica assicurazione regionale.

L'assicurazione é estesa agli infortuni occorsi durante i tragitti dalla dimora/domicilio degli assicurati alla sede degli Uffici comunali ovvero presso il luogo previsto per lo svolgimento dell'attività (e viceversa).

Le indicazioni che precedono non hanno valore esaustivo ma semplicemente orientativo, per cui non possono essere opposte come fatto limitativo per l'efficacia della copertura.

La copertura si intende prestata per ciascun assicurato per le seguenti garanzie e capitali:

- Euro 200.000,00 per morte
- Euro 200.000,00 per Invalidità Permanente (senza alcuna franchigia)
- Euro 8.000,00 per rimborso spese mediche

Diaria

- Euro 60,00 diaria da ricovero, max 300 giorni, nessuna franchigia;
- Euro 30,00 diaria per convalescenza, max 60 giorni, durata pari al doppio dei giorni di ricovero;
- Euro 30,00 diaria per ingessatura, pari all'intero periodo di immobilizzazione, non cumulabile con la diaria da convalescenza
- Euro 60,00 diaria da inabilità temporanea per lavoratori autonomi, max 60 giorni per evento e 150 giorni per anno, 3 giorni di franchigia

Art. 1.5 VOLONTARI PER LA SICUREZZA (sezione attivabile a richiesta)

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, secondo i massimali dedotti in polizza, in cui incorrano *i volontari della sicurezza (L.R. Friuli V.G. n. 9/2009, art. 5 e s.m.i.)* durante lo svolgimento delle diverse attività previste dalla citata Legge Regionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività: informazione, educazione e supporto alla Polizia Locale; osservazione del territorio e prevenzione; tutela del patrimonio pubblico; tutela ambientale; ausilio alle attività della Polizia Locale.

Al volontario è vietato l'esercizio del potere di accertamento e di contestazione delle violazioni di legge. E' vietato, altresì, ai volontari portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

L'assicurazione è estesa agli infortuni occorsi durante i tragitti dalla dimora/domicilio degli assicurati alla sede degli Uffici comunali ovvero presso il luogo previsto per lo svolgimento dell'attività (e viceversa).

La copertura si intende prestata per ciascun assicurato per le seguenti garanzie e capitali:

- Euro 250.000,00 per morte
- Euro 250.000,00 per invalidità permanente (senza alcuna franchigia)
- Euro 5.000,00 per rimborso spese mediche

Art. 2 – CALCOLO DEL PREMIO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sotto riportati. Il premio alla firma viene determinato dalla somma dei premi delle sezioni 1.1, 1.2, 1.3, e 1.4. di cui vengono forniti gli elementi variabili iniziali nonché della corresponsione di € 100,00 da considerarsi quale premio anticipato per tutte le altre sezioni quotate in sede di gara che quindi s'intendono automaticamente in garanzia fin dalla decorrenza del contratto.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dal Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 4 Sezione 2 della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art. 1 della presente Sezione, la regolazione del premio sarà effettuata in riferimento alla variazione degli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per il Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati o qualsiasi altro dato variabile.

A – CATEGORIE PER LE QUALI E' STATO PAGATO IL PREMIO DI POLIZZA					
Art.	CATEGORIA	TIPO DI DATO VARIABILE	MONTANTE DATO VARIABILE	PREMIO LORDO UNITARIO	TOTALE
1.1	AMMINISTRATORI	NUMERO ASSICURATI	27		
1.2	CONDUCENTI VEICOLI DEL COMUNE	NUMERO VEICOLI	32		
1.3	DIPENDENTI, SEGRETARIO, PERSONE AUTORIZZATE CON MEZZI PROPRI	KM PREVENTIVATI	2.000		
1.4	VOLONTARI	NUMERO GIORNATE/PERSONA	150		
	TOTALE A				
	TOTALE B (ANTICIPO ALTRE CATEGORIE)				€ 100,00
B- ALTRE CATEGORIE PER CUI E' FORNITA LA QUOTAZIONE IN SEDE DI GARA					
	CATEGORIA	TIPO DI DATO VARIABILE	MONTANTE DATO VARIABILE	PREMIO LORDO UNITARIO	TOTALE
1.5	VOLONTARI PER LA SICUREZZA	NUMERO ASSICURATI	-		

LOTTO 7

COPERTURA ASSICURATIVA **TUTELA LEGALE, SPESE LEGALI E** **PERITALI**

CONTRAENTE	Comune di Codroipo
INDIRIZZO	Piazza G. Garibaldi n. 81 33033 Codroipo
P. IVA / Codice Fiscale	00461440307 / 80006530309
DECORRENZA	31.07.2021
SCADENZA	31.07.2023
PRIMA QUIETANZA	31.12.2021
RATEAZIONE	Annuale
CIG	87746584D9

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SOMMARIO

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze ed aggravamento del rischio
Art. 2	Altre assicurazioni
Art. 3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 4	Modifiche all'assicurazione
Art. 5	Aggravamento del rischio
Art. 6	Diminuzione del rischio
Art. 7	Obblighi in caso di sinistro- recesso in caso di sinistro
Art. 8	Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
Art. 9	Oneri Fiscali
Art. 10	Foro competente
Art. 11	Trattamento dati
Art. 12	Rinvio alle norme di legge

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 13	Assicurati
Art. 14	Oggetto dell'assicurazione
Art. 15	Rischi inclusi
Art. 16	Spese comprese nell'assicurazione
Art. 17	Condizioni di operatività della copertura
Art. 18	Esclusioni
Art. 19	Inizio e termine della garanzia-retroattività ed ultrattività
Art. 20	Estensione territoriale
Art. 21	Gestione del sinistro
Art. 22	Scelta del legale
Art. 23	Recupero somme
Art. 24	Regolazione premio
Art. 25	Individuazione degli assicurati
Art. 26	Massimali di garanzia
Art. 27	Fondo spese ed onorari-anticipo indennizzi
Art. 28	Clausola broker
Art. 29	Tracciabilità dei flussi finanziari-clausola risolutiva espressa
Art. 30	Forma delle comunicazioni
Art. 31	Situazione sinistri

CALCOLO DEL PREMIO

DEFINIZIONI

ASSICURATO: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Rivestono la qualifica di Assicurato:

- L'Ente Contraente la presente polizza
- Il Sindaco e/o Presidente;
- Gli Assessori;
- I Consiglieri/ il Direttivo;
- Il Segretario;
- I Dirigenti Responsabili di Servizio;
- I Dipendenti tutti

in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni;

I Consulenti ed i collaboratori in genere ai quali gli Enti Contraenti/Assicurati debbano, per legge o per contratto, fornire le garanzie di cui alla presente polizza.

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione

ATTO ILLEGITTIMO: Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità.

Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.

BROKER: B&S Italia S.p.A quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio nonché per conto dei soggetti sotto indicati, riportato sul frontespizio della presente polizza.

FATTO ILLECITO: Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dell'ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

SINISTRO: l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE ED AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1893 Cod. Civ.).

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

2. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).

3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker.

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 1.

6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le

generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata, rimborsando al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso.

8. DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Prima quietanza: 31.12.2021. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10. FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata dalla Società.

11. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs.n. 196 del 30/06/2003 e s.m. e i., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

12. RINVIO ALLA NORME DI LEGGE

Per tutto quanto qui non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA

13. ASSICURATI

Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza: i soggetti indicati nell'allegato Elenco Assicurati.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione della garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza, assume a proprio carico, l'onere relativo alle spese previste dall'art. 15, per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale inerenti alle garanzie prestate in polizza per la tutela dei diritti degli Assicurati, così come individuati in polizza, a seguito di atti od eventi connessi:

- a) all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente Contraente, ivi incluse le attività accessorie, collegate e complementari;
- b) all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

15. RISCHI INCLUSI

La garanzia è operante per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli derivanti da inquinamento. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa penale per reato doloso, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria nonché quelli derivanti da inquinamento limitatamente ai casi di:
 - proscioglimento
 - archiviazione in istruttoria
 - assoluzione con decisione passata in giudicato
 - il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso
 - derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.);
3. la difesa penale per delitto colposo o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale; nel caso in cui, però, l'imputato sia il conducente del veicolo la garanzia è operante solo se la guida del veicolo è per ragioni di servizio;
4. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ. La Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile mentre si intendono escluse le altre spese di difesa.

Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante, per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza, la garanzia viene prestata a primo rischio;
5. spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il T.A.R., al Consiglio di Stato, al Tribunale Superiore delle Acque nonché il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La garanzia è operante indipendentemente dalla presenza di una polizza di Responsabilità Civile, purché contestualmente all'impugnazione della delibera, venga presentata una richiesta di risarcimento danni. In deroga a quanto indicato nel frontespizio di polizza, il massimale

previsto per questa garanzia è di € 8.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare il sinistro contestualmente alla richiesta di risarcimento danni;

6. l'esercizio di pretese al risarcimento danni, a persone e/o a cose, subiti per fatti illeciti di terzi;
7. l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
8. spese a carico dell'Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi con provvedimento definitivo che escluda ogni addebito a titolo di colpa grave.

Fermo l'obbligo per l'Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato;

9. l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie qualora l'assicurato debba presentare ricorso e/o opposizione all'Organo competente.

Le garanzie tutte di polizza si intendono estese anche per le attività svolte in forma associata con altri Enti Locali, escluse le vertenze tra gli Enti partecipanti all'Associazione.

16. SPESE COMPRESSE NELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per le spese:

1. di assistenza consulenza e patrocinio per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
2. di assistenza stragiudiziale;
3. processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
4. per l'intervento di un Legale per ciascun Assicurato, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati;
5. per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
6. per indagini per la ricerca di prove a difesa;
7. di giustizia;
8. liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
9. conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
10. di negoziazione assistita e di mediazione solo se la controversia rientri in garanzia;
11. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
12. per la redazione di denunce, querele, ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità giudiziarie competenti;
13. di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro;
14. per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
15. degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
16. per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
17. dell'IVA sulle parcelle dei professionisti (avvocati e periti), se l'Ente, a norma di legge, non ha la possibilità di recuperarla.

Si intendono sempre escluse:

1. le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
2. le multe e le ammende;
3. tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese per la registrazione delle sentenze e degli atti transattivi;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.).

17. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

L'Assicurazione di cui agli artt. 13 e 14 lettere b) si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- 2) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- 3) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi.

18. ESCLUSIONI

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati,
- g) riguarda materia fiscale/tributaria;
- h) riguarda materia amministrativa salvo quanto previsto all'art. 15 "Rischi inclusi" punto 9;
- i) riguarda impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR, salvo quanto previsto all'art. 15 "Rischi inclusi" punto 5;
- j) riguarda controversie di natura contrattuale dell'Ente.

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;

- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

19. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - RETROATTIVITÀ ED ULTRATTIVITÀ

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri che si siano manifestati successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 4 anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

20. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

21. GESTIONE DEL SINISTRO

Limitatamente alla parte civilistica, la Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 10.

22. SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato, sulla base di quanto previsto all'art.7, ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

23. RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

24. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del Premio anticipato.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini e con le modalità sopra indicate, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

25. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

26. MASSIMALI DI GARANZIA

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- per singolo assicurato: € 50.000,00;
- per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento: € 100.000,00;
- per annualità assicurativa: € 300.000,00.

Il massimale per singolo assicurato ha i seguenti limiti:

- per giudizi presso il Tribunale ordinario: 60% del massimale indicato in frontespizio di polizza;
- per giudizi presso la Corte d'appello: 20% del massimale indicato in frontespizio di polizza;
- per giudizi presso la Corte Suprema di Cassazione: 20% del massimale indicato in frontespizio di polizza.

27. FONDO SPESE ED ONORARI – ANTICIPO INDENNIZZI

La Società riconoscerà per ogni sinistro rientrante nei punti 2 e 9 dell'art. 15 il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per evento e per persona.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Tale limite non viene applicato per gli altri eventi coperti in polizza.

28. CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio B&S Italia S.p.A., in qualità di Broker. Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell'appalto al quale verrà dunque corrisposta la provvigione d'uso.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, tranne la disdetta del contratto da parte del Contraente che va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società, potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla B&S Italia S.p.A. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

29. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

30. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E APPENDICI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

31. SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere su richiesta del Contraente o del Broker un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate. In caso di recesso di cui all'articolo "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro-recesso in caso di sinistro" le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite al contraente entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione di recesso.

ELENCO ASSICURATI E CALCOLO DEL PREMIO:

(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)

CARICA	PARAMETRO PREVENTIVATO	PREMIO PRO-CAPITE IN EURO	PREMIO COMPLESSIVO IN EURO
L'ENTE COMUNE DI CODROIPO	N. 1	/	
SINDACO	N. 1 PERSONA		
VICESINDACO/ASSESSORE	N. 1 PERSONA		

ASSESSORI	N. 6 PERSONE		
SEGREARIO	N. 1 PERSONA		
RESPONSABILI DI SERVIZIO/P.O.	N. 8 PERSONE		
ALTRI DIPENDENTI	N. 70 PERSONE		
TOTALE			

SITUAZIONE SINISTRI

LOTTO 8

COPERTURA ASSICURATIVA **RESPONSABILITA' PATRIMONIALE** **DEGLI ENTI PUBBLICI**

CONTRAENTE	Comune di Codroipo
INDIRIZZO	Piazza G. Garibaldi n. 81 33033 Codroipo
P. IVA / Codice Fiscale	00461440307 / 80006530309
N. ABITANTI	16.000 circa
DECORRENZA	31.07.2021
SCADENZA	31.07.2023
PRIMA QUIETANZA	31.12.2021
RATEAZIONE	Annuale
CIG	8774638458

SCHEDA / FRONTESPIZIO DI POLIZZA

1.	Assicuratori:								
2.	Contraente ed Assicurato: come da frontespizio di polizza Attività dichiarata: Amministrazione comunale								
3.	Periodo di Assicurazione: Come da frontespizio di polizza								
4.	4.1 Massimale per ciascun sinistro: Euro 2.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 2.000.000,00								
5.	Franchigia per sinistro: Euro 5.000,00								
6.	Data di retroattività: illimitata								
7.	Art. 13 Garanzia postuma alla scadenza della polizza: anni cinque								
8.	Clausola Broker, articolo 21: Broker: B&S Italia spa, Via del Cottonificio n. 41, 33100 Udine								
9.	Condizioni Speciali: NESSUNA								
10.	Data della proposta di contratto:								
11.	Calcolo del premio: Retribuzioni annue lorde del personale dipendente ed indennità di carica annue corrisposte agli Amministratori: € 2.300.000,00 Numero abitanti al 31.12.2020: 16.045								
12.	Premio lordo a carico del Contraente <i>(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)</i> Premio annuo (Euro) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%;">Premio imponibile</th> <th style="width: 20%;">Imposte</th> <th style="width: 20%;">Premio lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premio annuo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Premio imponibile	Imposte	Premio lordo	Premio annuo			
	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo						
Premio annuo									
13.	Tassi lordi annui certificati Merloni e Validatori <i>(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>								

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

SOMMARIO

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2	Altre assicurazioni
Art. 3	Pagamento del premio
Art. 4	Modifiche all'assicurazione
Art. 5	Aggravamento del rischio
Art. 6	Diminuzione del rischio
Art. 7	Obblighi in caso di sinistro
Art. 8	Cessazione del contratto
Art. 9	Oneri Fiscali
Art. 10	Foro competente
Art. 11	Rinvio alle norme di legge
Art. 12	Calcolo e regolazione del premio
Art. 13	Clausola broker
Art. 14	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 15	Clausola risolutiva espressa
Art15bis	Forma delle comunicazioni

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16	Oggetto dell'assicurazione
Art. 17	Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
Art. 18	Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale
Art. 19	Perdite patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008
Art. 20	Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679
Art. 21	Perdite patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate
Art. 22	Massimali -franchigia
Art. 23	Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. 24	Assicurazione "claims made" - retroattività
Art. 25	Garanzia postuma
Art. 26	Estensione territoriale
Art. 27	Persone non considerate terzi
Art. 28	Cessazione dell'assicurazione
Art. 29	Vincolo di solidarietà
Art. 30	Attività di rappresentanza
Art. 31	Sinistri in serie
Art. 32	Copertura sostituti
Art. 33	Gestione delle vertenze di sinistro – spese legali
Art. 34	Copertura "a secondo rischio"

APPENDICE 1 - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Art. 1	Definizione dipendente tecnico
Art. 2	Clausola addizionale
Art. 3	Condizioni addizionali
Art. 4	Esclusione addizionale

APPENDICE 2 - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Art. 1	Definizione dipendente legale
Art. 2	Clausola addizionale

APPENDICE 3 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Dichiarazioni
Art. 2	Altre assicurazioni
Art. 3	Pagamento del premio
Art. 4	Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione
Art. 5	Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
Art. 6	Scadenza dell'Assicurazione
Art. 7	Oneri fiscali
Art. 8	Foro competente
Art. 9	Rinvio alle norme di legge
Art. 10	Calcolo dei premi
Art. 11	Clausola broker
Art. 12	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 13	Clausola risolutiva espressa

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 14	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 15	Inizio e termine della garanzia-Forma "claims made"
Art. 16	Massimali e franchigia
Art. 17	Estensione territoriale
Art. 18	Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 19	Vincolo di solidarietà
Art. 20	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

APPENDICE 4 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Dichiarazioni
Art. 2	Altre assicurazioni
Art. 3	Pagamento del premio
Art. 4	Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione
Art. 5	Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
Art. 6	Scadenza dell'Assicurazione
Art. 7	Oneri fiscali
Art. 8	Foro competente
Art. 9	Rinvio alle norme di legge
Art. 10	Calcolo dei premi
Art. 11	Clausola broker
Art. 12	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 13	Clausola risolutiva espressa

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 14	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 15	Inizio e termine della garanzia-Forma "claims made"
Art. 16	Massimali e franchigia
Art. 17	Estensione territoriale
Art. 18	Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 19	Vincolo di solidarietà
Art. 20	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

CALCOLO DEL PREMIO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori

_____.

Assicurato

Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione

Contraente

L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Danni corporali

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Scheda di Copertura

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

Sinistro

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ..

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod..Civ.).

Art. 3 - Pagamento del premio

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Prima quietanza: 31.12.2021. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure all'Intermediario indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti

Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Calcolo e regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo indicato nella Scheda di Copertura alle Retribuzioni così come definite.

Il premio anticipato viene calcolato sulla base del preventivo, indicato nella Scheda di Copertura, delle Retribuzioni erogate ai Dipendenti e rappresenta il minimo comunque acquisito dagli Assicuratori, e viene regolato, al termine di ciascun Periodo di Assicurazione, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo, fermo il minimo pari al 100% del Premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio, ossia le Retribuzioni effettivamente erogate.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del Premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 13 - Clausola Broker

Alla Società di Brokering B&S Italia spa è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del d. Lgs. 209/2005, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo –come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

oppure (valevole in caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London):

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce al Broker B&S Italia S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's _____ l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al _____ si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal _____ si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 Cod.Civ. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 14 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 15bis - Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21

del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma “digitale “o “elettronica qualificata”.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei propri Dipendenti;
- b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 17 - Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 18 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione di cui all'Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 19 - Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 20 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. e comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 Cod. Civ..

Art. 21 - Perdite Patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del

d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, l'assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali, che sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato.

Art. 22 - Massimali - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Euro 2.000.000,00 per ciascun Sinistro e di Euro 2.000.000,00 cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Massimale cumulativo di Euro 2.000.000,00 indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'Art. 25 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di Euro 5.000,00.

Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'Art. 16;
- b) l'attività svolta da taluno dei Dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 30;
- c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del d. Lgs 209/2005;
- g) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 Cod. Civ.;
- h) fatti o circostanze pregresse o sinistri, come definiti in polizza, già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
- i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;

nonché per i Danni:

- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- l) i danni connessi o conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;

Art. 24 - Assicurazione "claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia a partire dalla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Art. 25 - Garanzia postuma

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal

servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 26 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 27 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato, nonché i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi, nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Art. 28 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 25 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 29 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 30 - Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 23 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

Art. 31 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 32 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 33 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 16, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.;

rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 34 - Copertura a “secondo rischio”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Resta fermo quanto disposto all'Art. 25, ultimo comma.

APPENDICE 1

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'Art. 23 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

Condizioni aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti;
- c) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- d) l'attività di Responsabile del Procedimento;
- e) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

Ove necessario, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio aggiuntivo richiesto, a rilasciare Certificati distinti per ogni attività soggetta a normative specifiche per l'intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali dedicati ad ogni progetto così coperto. Per tali Certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Esclusione aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

APPENDICE 2

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Legale

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

APPENDICE 3

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

_____.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: _____ pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro _____, al lordo delle imposte.
Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 - Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio B&S Italia spa è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del d. Lgs. 209/2005, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA" la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

oppure (valevole in caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London):

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce al Broker B&S Italia S.p.A" il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's _____ l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al _____ si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal _____ si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

<p style="text-align: center;">NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE</p>
--

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

APPENDICE 4

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

_____.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.

Verificatore

Il soggetto di cui all'Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati

progettuali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.07.2021 e terminano alle ore 24:00 del 31.07.2023. Rateazione: Annuale.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: _____ pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro _____, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 - Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio B&S italia spa è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell' art. 109, comma 2 lettera b), del d. Lgs. 209/2005, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso..

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA" la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi..

oppure (valevole in caso di aggiudicazione a Lloyd's of London):

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce al Broker B&S Italia S.p.A. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's _____ l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al _____ si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal _____ si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

<p style="text-align: center;">NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE</p>

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;

- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CALCOLO DEL PREMIO:

(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)

PARAMETRO	AMMONTARE IN EURO	TASSO LORDO ANNUO (PER MILLE)	PREMIO LORDO ANNUO IN EURO
Retribuzioni annue lorde	2.300.000,00		



COMUNE DI CODROIPO

Piazza G. Garibaldi, 81 - 33033 CODROIPO (UD)

Pec: comune.codroipo@certgov.fvg.it – Mail: ragioneria@comune.codroipo.ud.it

Telefono +39 0432 824540 – Codice AUSA 0000241653

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE

Periodo 31/07/2021 – 31/07/2023

1. INFORMAZIONI GENERALI

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI CODROIPO C.F. 80006530309 P.I. 00461440307 Piazza Garibaldi, 81 (UD) C.A.P. 33033
---------------------	---

2. OBIETTIVI ATTESI E RISCHI DA ASSICURARE

Le polizze assicurative in essere presso questo Ente giungeranno a scadenza il 31.07.2021.

Si rende pertanto necessario reperire le migliori offerte in termini economici per procedere senza soluzione di continuità alla copertura del rischio a decorrere dalla scadenza.

LOTTO 1 – All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell’ente: CPV 66515000-3; - Base di gara annuo lordo euro 25.500,00;

LOTTO 2 – Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera: CPV 66516400-4; - Base di gara annuo lordo euro 40.000,00;

LOTTO 3 – R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune: CPV 66516100-1; Base di gara annuo lordo euro 14.000,00;

LOTTO 4 – Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente: CPV 66514110-0; - Base di gara annuo lordo euro 3.100,00;

LOTTO 5 – Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori: CPV 66514110-0; - Base di gara annuo lordo euro 1.200,00;

LOTTO 6 - Infortuni cumulativa: CPV 66512100-3; - Base di gara annuo lordo euro 2.200,00;

LOTTO 7 – Tutela legale, spese legali e peritali: CPV 66513100-0; - Base di gara annuo lordo euro 10.000,00;

LOTTO 8 - Responsabilità civile patrimoniale: CPV 66516500-5; - Base di gara annuo lordo euro 4.700,00;

Totale premi annui a base gara Euro 100.700,00.

L’importo a base di gara (ogni onere compreso) è di **Euro 201.400,00** per l’intera durata dell’appalto.

La descrizione dei servizi assicurativi, le condizioni contrattuali e le modalità di erogazione degli stessi sono contenuti all'interno dei Capitolati Speciali elaborati con il supporto e la consulenza tecnico specialistica del Broker dell'Ente: B&S Italia S.p.A. – Ufficio di Udine, Via del Cotonificio 41, 33100 Udine - tel. 0432.470457 - email udine@bsitalia.it PEC: bsitalia.entipubblici@pec.net (sede legale in Milano, Via F. Turatin, 38) con cui la compagnia assicuratrice intratterrà tutti i rapporti per la gestione delle proprie esigenze assicurative secondo gli usi correnti tra compagnie assicuratrici e broker.

Si dà atto che trattandosi di prestazione d'opera intellettuale non svolta presso l'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e della Determinazione dell'AVCP n. 3 del 5 Marzo 2008, non necessita la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) L'importo degli oneri per la sicurezza, pertanto, è pari a zero.

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva dell'appalto è di 24 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.07.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.07.2023.

4. CRITERIO DI SELEZIONE

La scelta dell'operatore economico avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base della valutazione dell'elemento prezzo afferente al premio.

STATISTICA SINISTRI

Vedere statistiche sinistri compagnie allegate alla presente aggiornate al 20/05/2021.

5. POLIZZE IN CORSO

All risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare dell'ente

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
UNIPOLSAI	63/156736493	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 21.860,00

Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
REALE MUTUA	2016/03/2269044	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 25.300,00

R.C. veicoli di proprietà o in uso al Comune

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
UNIPOLSAI	230/118730677	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 12.608,68

Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) veicoli di proprietà del contraente

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
ITAS MUTUA	76 / M14065247	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 2.788,00

Corpo veicoli terrestri a P.R.A. (incendio, furto, kasko e rischi diversi) mezzi di proprietà di dipendenti, segretario e amministratori

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
ALLIANZ	530044185	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 490,32

Infortuni cumulativa

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
ITAS MUTUA	2M/M12307913	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 1.936,00

Tutela legale, spese legali e peritali

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
DAS	197405	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 4.400,00

Responsabilità civile patrimoniale

Compagnia Assicurativa	N° polizza	Periodo assicurativo	Premio lordo annuo
LLOYD'S	A1201744339	dal 31/12/2017 al 31/12/2020 (prorogato al 31/07/2021)	€ 3.818,96

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA ALL RISKS DAL 31/03/2016 AL 20/5/2021 (UNIPOLSAI *compagnia in corso*)

DATA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO	EVENTO	FRANCHIGIA
30/08/2016	€ 1.230,00		fenomeno elettrico impianto termico	€ 1.000,00
31/07/2016	€ 5.953,00		fenomeno elettrico impianto videosorveglianza	€ 1.000,00
13/01/2017	€ 2.800,00		ricorso terzi per allagamento	€ 2.000,00
15/05/2017	€ 276,64		fenomeno elettrico impianto antintrusione	€ 1.500,00
06/06/2017	€ 5.050,00		fenomeno elettrico impianto termoventilazione	€ 1.500,00
25/06/2017	€ 5.370,00		evento atmosferico piscina comunale	€ 5.000,00
09/09/2017	€ 617,00		fenomeno elettrico caldaie campo sportivo	€ 1.500,00
01/09/2017	€ 1.544,00		fenomeno elettrico torri impianto sportivo	€ 1.500,00
05/06/2018	€ 513,00		fenomeno elettrico impianto audio palazzetto	€ 1.500,00
05/06/2018	€ 1.006,00		principio incendio impianto illuminazione	€ 2.000,00
05/07/2018	€ 513,00		fenomeno elettrico pompa campo sportivo	€ 1.500,00
10/10/2018	€ 1.768,00		fenomeno elettrico pompa campo sportivo	€ 1.500,00
02/09/2019	€ 1.465,00		fenomeno elettrico fari e imp. audio campo sportivo	€ 1.500,00
29/08/2019	€ 4.655,00		fenomeno elettrico impianto videosorveglianza	€ 1.500,00
27/08/2019	€ 492,00		fenomeno elettrico teatro	€ 1.500,00
27/01/2020	€ 1.507,00		fenomeno elettrico inverter pompa	€ 1.500,00
25/11/2019	€ 4.698,00		fenomeno elettrico impianto videosorveglianza	€ 1.500,00
12/02/2020	s.s.		acqua condotta ricerca e ripristino	
04/10/2020	€ 1.648,00		fenomeno elettrico sala consigliere	€ 1.500,00
04/02/2021		€ 2.375,00	furto e guasti cagionati dai ladri	€ 1.000 + sc. 10%
02/10/2019	s.s.		fenomeno elettrico impianto illuminazione	€ 1.500,00
	€ 41.105,64	€ 2.375,00		

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA RCT/O DAL 31/03/2016 al 20/05/2021 (REALE MUTUA
compagnia in corso)

DATA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO	EVENTO	FRANCHIGIA
14/05/2016	s.s.		danno auto per strada allagata	
19/07/2016	s.s.		danno auto per urto mozzo di tronco	
23/07/2016	€ 16.410,72		infortunio minore con gancio porta calcio	€ 2.000,00
29/07/2016	s.s.		infortunio per marciapiede dissestato	
02/09/2016	s.s.		infortunio per marciapiede dissestato	
03/09/2016	€ 28.050,00		infortunio per marciapiede dissestato	€ 2.000,00
10/11/2016	€ 3.180,00		infortunio per radici sporgenti	€ 2.000,00
19/11/2016	€ 1.170,00		danno autocarro per caduta albero	€ 1.170,00
26/03/2017	€ 26.367,00		infortunio per strada dissestata	€ 2.000,00
25/06/2017	€ 95.784,80		infortunio per caduta vetro della piscina	€ 2.000,00
10/08/2017	s.s.		danno auto per caduta ramo	
10/08/2017	€ 2.500,00		danno auto per caduta rami	€ 2.000,00
13/08/2017	s.s.		infortunio e danni bici per caduta albero	
10/08/2017	s.s.		danni vari da caduta rami	
10/08/2017	€ 2.244,00		danni auto per caduta albero	€ 2.000,00
30/12/2017	s.s.		infortunio per ghiaccio su strada	
09/01/2018	s.s.		danno auto per buca sulla strada	
20/02/2018	s.s.		danno auto per tronco	
28/02/2018	€ 88,00		danno auto per urto dosso	€ 88,00
19/04/2018	€ 397,00		danno auto durante decespugliazione	€ 397,00
01/05/2018	€ 826,00		danno auto per urto ceppo nell'erba	€ 826,00
25/06/2018	€ 9.537,00		infortunio per pavimentazione sconnessa	€ 2.000,00
03/09/2018	€ 458,00		danno auto durante decespugliazione	€ 458,00
30/10/2018	s.s.		infortunio per pavimentazione scivolosa	
07/06/2018	s.s.		infortunio per radici su pista ciclabile	
26/11/2018	s.s.		danno auto durante taglio erba	
13/03/2019	s.s.		danno tubature per radici albero	
20/03/2019	s.s.		infortunio per strada sconnessa	

03/02/2019	s.s.		danno auto per buca sulla strada	
19/05/2019	s.s.		danno auto per buche	
19/06/2019		€ 5.500,00	infortunio caduta per dislivello	€ 2.000,00
01/08/2019	s.s.		danni auto per detriti in strada	
25/09/2019	s.s.		infortunio per scalino non segnalato	
16/10/2019	s.s.		infortunio per caduta sull'autobus	
30/09/2019	€ 540,00		danno recinzione per spazzatrice	€ 540,00
16/10/2019	s.s.		danno pneumatico per sporgenza	
13/12/2019	€ 53,00		danno auto per buca sulla strada	€ 53,00
20/02/2020	s.s.		danno auto per buca sulla strada	
11/06/2020	s.s.		danno auto per caduta albero	
11/07/2020	s.s.		danno auto per tombino spostato	
13/12/2020	€ 230,00		infortunio e danno protesi per marciap. sconnesso	€ 230,00
	€ 187.835,52	€ 5.500,00		

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA RCA L.M. DAL 31/03/2016 AL
20/05/2021 (UNIPOLSAI - compagnia in corso)

DATA	IMPORTO PAGATO/FORFAIT	IMPORTO RISERVATO	TIPOLOGIA GESTIONE	FRANCHIGIA APPLICATA
05/02/2018	€ -		card debitore	
05/11/2018	€ 66.000,00		lesioni trasportato	
27/03/2019	€ -		card debitore	
28/11/2019	€ 885,07		card gestionario	
	€ 66.885,07			

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA KASKO ENTE DAL 31/03/2016 AL 20/05/2021 -
ITAS MUTUA (*compagnia in corso*)

DATA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO	EVENTO	FRANCHIGIA
01/02/2018	€ 556,00		danno kasko da parte di ignoti	€ 100,00
22/02/2018	€ 613,00		danno kasko specchietto	€ 100,00
11/03/2019	€ 1.240,00		danno auto in manovra	€ 100,00
16/04/2019	€ 2.743,00		danno motrice tratrice agricola	€ 100,00
17/06/2019	€ 2.053,30		danno autobus per chiusura cancello	€ 100,00
30/09/2019	€ 1.009,00		danno kasko	€ 100,00
16/12/2020	€ 20.156,62		danno scuolabus in manovra	€ 100,00
	€ 28.370,92			

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA KASKO DAL 31/03/2016 AL
20/05/2021 - ALLIANZ (*compagnia in corso*)

Nessun sinistro

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA INFORTUNI DAL 31/03/2016 AL
20/05/2021 - ITAS MUTUA (*compagnia in corso*)

Nessun sinistro

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 31/03/2016
AL 20/05/2021 - DAS (*compagnia in corso*)

DATA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO	EVENTO
15/05/2011	€ 9.302,71	€ 21.402,29	procedimento penale 1844/13
04/01/2021	s.s.		ricorso al tribunale ordinario
	€ 9.302,71	€ 21.402,29	

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA RC PATRIMONIALE DAL 31/03/2016 AL 20/05/2021
- LLOYDS ASSIGECO (*compagnia in corso*)

DATA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO	EVENTO	FRANCHIGIA
29/10/2016	s.s.		apertura cautelativa ricorso al TAR	€ 5.000,00
22/03/2018	s.s.		ricorso tribunale lavoro per assegno	€ 5.000,00

1) AUTOVETTURA (AE 835 SA)

Fabbrica/Tipo: FIAT PANDA 3 PORTE

CC: 1108 KW: 40 HP: 13

Alimentazione: BENZINA

Gancio traino: no

2) AUTOVETTURA (CH 850 AD)

Fabbrica/Tipo: SUZUKI VITARA

CC: 1997 KW: 64 HP: 20

Alimentazione: GASOLIO

Gancio traino: no

3) AUTOVETTURA (CH 562 AF)

Fabbrica/Tipo: FIAT PUNTO

CC: 1242 KW: 44 HP: 14

Alimentazione: BENZINA

Gancio traino: no

4) AUTOVETTURA (CH 543 AF)

Fabbrica/Tipo: FIAT PUNTO

CC: 1242 KW: 44 HP: 14

Alimentazione: BENZINA

Gancio traino: no

5) AUTOVETTURA (ET 839 SG)

Fabbrica/Tipo: Mercedes Sprinter

CC: 2143 KW: 95 HP: 21 Q.LI RIM.: 52

Alimentazione: GASOLIO

Accessori: VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Gancio traino: sì

6) AUTOVETTURA (DR 535 AV)

Fabbrica/Tipo: FIAT BRAVO

CC: 1598 KW: 88 HP: 17

Alimentazione: GASOLIO

Accessori: VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE ALL'UTILIZZO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Gancio traino: no

7) AUTOVETTURA (CR 269 SP)

Fabbrica/Tipo: FIAT PANDA
CC: 1108 KW: 40 HP: 13
Alimentazione: BENZINA
Gancio traino: no

8) AUTOVETTURA (FT 262 PG) + RIM

Fabbrica/Tipo: FIAT DUCATO TWIN
CC: 2287 KW: 110 HP: 21
Alimentazione: GASOLIO
Gancio traino: si
Accessori: furgone specifico per persone in particolari condizioni + pedana elevatrice

9) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO POLIZIA (YA 104 AH)

Fabbrica/Tipo: SUBARU FORESTER
Alimentazione: BENZINA
CC: 1994 KW: 110 HP: 20
Q.li mezzo: 21
Gancio traino: no

10) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO POLIZIA (YA 002 AN)

Fabbrica/Tipo: TOYOTA AURIS
Alimentazione: IBRIDO
CC: 1798 KW: 73 HP: 19
Q.li mezzo: 19
Gancio traino: no

11) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO POLIZIA (YA 971 AM)

Fabbrica/Tipo: TOYOTA AURIS
Alimentazione: IBRIDO
CC: 1798 KW: 73 HP: 19
Q.li mezzo: 19
Gancio traino: no

12) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE (YA 253 AD)

Fabbrica/Tipo: RENAULT TRAFIC
Alimentazione: GASOLIO
CC: 2464 KW: 107 HP: 23
Q.li mezzo: 30

Accessori: USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE

Gancio traino: no

13) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE (FX 076 LA)

Fabbrica/Tipo: MAN TGE

Alimentazione: GASOLIO

CC: 1968 KW: 130 HP: 20

Q.li mezzo: 50

Q.LI RIM.LI: 35

Accessori: ATTREZZATURA PER ANTINCENDIO – USO ESCLUSIVO PROTEZIONE CIVILE

Gancio traino: SI

14) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE (BC 497 WN)

Fabbrica/Tipo: NISSAN TRADE

Alimentazione: GASOLIO

CC: 2953 KW: 78 HP: 26

Q.li mezzo: 35

Accessori: ATTREZZATO PER LAVORI AEREI MUNITO DI PIATTAFORMA

Gancio traino: no

15) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE (GA 131 SC)

Fabbrica/Tipo: AEBI IVECO

Alimentazione: GASOLIO

CC: 6728 KW: 185 HP: 45

Q.li mezzo: 160

Accessori: SPAZZATRICE – CASSONE RACCOGLITORE RIBALTABILE – SPAZZOLA ANTERIORE E BARRA LAVASTRADE

Gancio traino: no

16) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO (UD 583831)

Fabbrica/Tipo: FIAT IVECO 135

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 133

CC: 5861 HP: 41 KW: 130

Accessori: CISTERNA ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERI, MUNITO DI BARRA LAVASTRADA AMOVIBILE

Gancio traino: no

17)AUTOCARRO (EL 916 JP)

Fabbrica/Tipo: FIAT DOBLO

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 21

Carrozzeria: FURGONE

Gancio traino: no

18)AUTOCARRO (EL 917 JP)

Fabbrica/Tipo: FIAT DOBLO

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 21

Carrozzeria: FURGONE

Gancio traino: no

19)AUTOCARRO (EK 988 YX)

Fabbrica/Tipo: FORD TRANSIT TOURNEO

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 35

Accessori: CASSONE

Gancio traino: no

20)AUTOCARRO (BD 481 FZ)

Fabbrica/Tipo: FIAT IVECO 35

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 35

Accessori: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA

Gancio traino: no

21)AUTOCARRO (AT 419 HZ)

Fabbrica/Tipo: FIAT IVECO 35

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 35

Accessori: CASSONE RIBARTABILE TRILATERALE

Gancio traino: no

22)AUTOCARRO (CB 204 VW)

Fabbrica/Tipo: MITSUBISHI L200

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 29

Q.li rimorchiabili: 27

Traino/Rimorchio: SI

Accessori: CASSONE CON CABINA ALLUNGATA

Gancio traino: sì

23)AUTOCARRO (CL 346 KH)

Fabbrica/Tipo: FIAT IVECO 35

Alimentazione: GASOLIO

Q.li mezzo: 35

Accessori: CASSONE RIBARTABILE TRILATERALE

Gancio traino: no

24)AUTOCARRO (FM 819 CB)

Fabbrica/Tipo: PIAGGIO PORTER

Alimentazione: BENZINA

Q.li mezzo: 17

Accessori: CASSONE

Gancio traino: no

25)AUTOCARRO (FK 797 YF)

Fabbrica/Tipo: PIAGGIO PORTER MAXXI

Alimentazione: BENZINA

Q.li mezzo: 22

Accessori: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE

Gancio traino: no

26)AUTOCARRO (FY 895 YT)

Fabbrica/Tipo: IVECO 35C14

Alimentazione: GASOLIO

Q.li Mezzo: 35

Q.li rimorchiabili: 10

Traino/Rimorchio: SI

Accessori: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

Gancio traino: sì

27)MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (AHL 341)

Fabbrica/Tipo: BIEFFEBI SPA PG300DW

Q.li mezzo: 12

Accessori: SPANDI SALE O SABBIA, SGOMBRANEVE A SPINTA, SPAZZATRICE ROTATIVA.

Gancio traino: no

28)MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (AAN 628)

Fabbrica/Tipo: S L H SAME EXPLORER 90

Q.li mezzo: 58

Accessori: SGOMBRANEVE, DECESPUGLIATRICE-PILISCIFOSSI LATERALE, SPAZZATRICE ROTATIVA E
TERNA CON CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCIAIA ROVESCATO.

Gancio traino: no

29)CILOMOTORE (X5LDKL)

Fabbrica/Tipo: PIAGGIO SFERA

CC: 50

Posti a sedere: 1

Gancio traino: no

30)RIMORCHIO (XA 294 JJ)

Fabbrica/Tipo: GEPA CAR SRL

Q.LI: 8

31)AUTOBUS (BW 339 WF)

Fabbrica/Tipo: IVECO CACCIAMALI

Uso: SCUOLAUS

Alimentazione: GASOLIO

Posti: 57

Gancio traino: no

32)AUTOBUS (EK 544 YX)

Fabbrica/Tipo: IVECO SPA SITCAR

Uso: SCUOLAUS scuole medie inferiori, elementari e materne

Alimentazione: GASOLIO

Posti: 60

Gancio traino: no